

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14 ^a Senato)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	22
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	23
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	27
FINANZE (VI)	»	34
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	35
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	45
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	46
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	47
AFFARI SOCIALI (XII)	»	49

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica; Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	51
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	61
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	73
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	70
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	71
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	72
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	108

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti dell'ISTAT nell'ambito dell'esame della Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2019 (Doc. LIX, n. 1)	3
Audizione informale di rappresentanti dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) nell'ambito dell'esame della Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2019 (Doc. LIX, n. 1)	3
Audizione informale di rappresentanti della Svimez nell'ambito dell'esame della Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2019 (Doc. LIX, n. 1)	3
Audizione informale del Capo della Direzione I Analisi Economico-Finanziaria del Dipartimento del Tesoro, Riccardo Barbieri Hermitte, nell'ambito dell'esame della Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2019 (Doc. LIX, n. 1)	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 2 aprile 2019.

Audizione informale di rappresentanti dell'ISTAT nell'ambito dell'esame della Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2019 (Doc. LIX, n. 1).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10. alle 10.45.

Audizione informale di rappresentanti dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) nell'ambito dell'esame della Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2019 (Doc. LIX, n. 1).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 11.30.

Audizione informale di rappresentanti della Svimez nell'ambito dell'esame della Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2019 (Doc. LIX, n. 1).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.25.

Audizione informale del Capo della Direzione I Analisi Economico-Finanziaria del Dipartimento del Tesoro, Riccardo Barbieri Hermitte, nell'ambito dell'esame della Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2019 (Doc. LIX, n. 1).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.25 alle 13.15.

COMMISSIONI RIUNITE

XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	4
Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Maurizio Massari, sullo stato dei negoziati sui principali <i>dossier</i> europei di interesse dell'Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4

AUDIZIONI

Martedì 2 aprile 2019. — Presidenza del presidente della 14^a Commissione del Senato della Repubblica, Ettore Antonio LICHERI.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ettore Antonio LICHERI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Maurizio Massari, sullo stato dei negoziati sui principali *dossier* europei di interesse dell'Italia.

(*Svolgimento e conclusione*).

Ettore Antonio LICHERI, *presidente*, introduce l'audizione.

L'ambasciatore Maurizio MASSARI svolge una relazione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore Ettore Antonio LICHERI (M5S), *presidente della 14^a Commissione del Senato*, i senatori Emma BONINO (Misto-PEcEB), Gianni PITTELLA (PD), Alberto BAGNAI (L-SP-PSd'Az) ed Elena TESTOR (FI-BP).

Pongono infine ulteriori quesiti il senatore Ettore Antonio LICHERI (M5S),

presidente della 14^a Commissione del Senato, e la senatrice Emma BONINO (Misto-PEcEB).

Segue la replica dell'ambasciatore Maurizio MASSARI, che risponde alle osservazioni e ai quesiti.

Ettore Antonio LICHERI, *presidente*, ringrazia l'ambasciatore Massari per l'e-

sauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	6
ALLEGATO (<i>Proposta emendativa approvata</i>)	9

SEDE REFERENTE

Martedì 2 aprile 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione Mattia Fantinati.

La seduta comincia alle 13.20.

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.

C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° aprile 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente* avverte che la Commissione Giustizia, la Commissione Affari sociali e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole sul provvedimento, che la Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso parere fa-

vorevole con un'osservazione e che la Commissione Cultura ha espresso parere favorevole con una condizione.

Informa altresì che la Commissione Bilancio ha fatto sapere per le vie brevi che esprimerà il suo parere direttamente all'Assemblea.

Virginio CAPARVI (Lega), *relatore per la XI Commissione*, chiede una sospensione di circa venti minuti della seduta per consentire ai relatori di valutare la portata della condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione Cultura.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.25, è ripresa alle 13.55.

Virginio CAPARVI (Lega), *relatore per la XI Commissione*, formula, anche a nome del relatore della I Commissione, Silvestri, l'emendamento 2.101, che illustra sinteticamente, rilevando come tale proposta emendativa sia sostanzialmente volta a recepire la condizione contenuta nel parere espresso dalla VII Commissione.

Il Sottosegretario Mattia FANTINATI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.101 dei relatori.

Carmela BUCALO (FdI) fa notare come l'emendamento 2.101 dei relatori riproduca, di fatto, il contenuto del suo emendamento 2.4, respinto nel corso dell'iter di esame, sul quale si sarebbe aspettata, in precedenza, una maggiore attenzione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricollegandosi alle considerazioni testé svolte dalla deputata Bucalo, ritiene un segnale positivo che i relatori si siano mostrati disponibili a riflettere su tale tema.

Carmela BUCALO (FdI) auspica che tale passaggio possa segnare l'inizio di una maggiore disponibilità al confronto da parte della maggioranza.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.101 dei relatori (*vedi allegato*).

Carlo FATUZZO (FI) preannuncia il voto contrario del gruppo Forza Italia sulla proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire in senso favorevole all'Assemblea, ribadendo il giudizio decisamente negativo sul disegno di legge, più volte espresso nel corso dell'esame.

Intende, inoltre, stigmatizzare la chiusura del Governo e della maggioranza alle proposte emendative delle opposizioni, che avrebbero potuto dare un contributo a quella concretezza tanto sbandierata, ma che, a suo avviso, manca del tutto al provvedimento. Fa riferimento, in particolare, all'emendamento del gruppo Partito Democratico volto a permettere il riscatto dei periodi non lavorati, per l'applicazione del *part-time* verticale, anche ai fini del perfezionamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento, dando seguito alla costante giurisprudenza, anche a livello europeo, che vede regolarmente soccombente l'INPS. Rileva, al riguardo, oltretutto, come l'effetto sul *turn-over* dell'approvazione di tale norma sarebbe stato, a suo avviso, ben maggiore di quello che avrà

l'applicazione del canale di uscita di « Quota 100 », tanto caro alla maggioranza.

In tale contesto ritiene che una dimostrazione della medesima chiusura alle proposte di buon senso delle opposizioni sia stata anche la reiezione dell'emendamento presentato dal gruppo Fratelli d'Italia, che introduceva sanzioni per i dipendenti pubblici i quali, pur presenti nel luogo di lavoro, impiegano il loro tempo utilizzando i *social network*.

Emanuele PRISCO (FdI) rileva come il provvedimento in esame contenga misure limitate e come con esso si sia persa l'occasione di compiere un intervento organico volto all'efficientamento della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla modernizzazione della stessa e alla riforma della dirigenza.

Giudica favorevolmente l'introduzione di sistemi di verifica biometrica degli accessi, a condizione tuttavia che tali sistemi siano alternativi e non aggiuntivi rispetto alla videosorveglianza, e rileva come, pur ritenendo condivisibile l'esigenza di contrastare l'assenteismo, gli interventi in materia non possano essere ispirati da un ingiustificato pregiudizio negativo nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Esprime quindi soddisfazione per l'accoglimento, seppure in « zona Cesarini », di una proposta che era stata avanzata dal proprio Gruppo, rammaricandosi tuttavia del fatto che altri suggerimenti, quali quelli relativi allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per l'accesso alla Polizia, non siano stati recepiti.

Alla luce di tali considerazioni, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole sul provvedimento.

Debora SERRACCHIANI (PD), preannunciando il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di conferimento del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole all'Assemblea, dichiara l'intenzione del suo gruppo di designare il collega Viscomi quale relatore di

minoranza per la discussione in Assemblea del provvedimento.

Passando al merito del disegno di legge, si associa ai colleghi che l'hanno preceduta e, in particolare, dichiara di condividere le osservazioni del deputato Fatuzzo sugli effetti negativi della mancata approvazione della proposta emendativa del Partito Democratico, riguardante il riscatto dei periodi non lavorati per l'applicazione del *part-time* verticale.

Sottolinea, inoltre, come il provvedimento, annunciato con grande enfasi dalla Ministra Bongiorno nella sua audizione sulle linee programmatiche, si sia rivelato ben poca cosa rispetto agli obiettivi prefissati. Anzi, a suo giudizio, l'estrema confusione tra strutture e competenze si risolverà in ulteriori appesantimenti burocratici e complicazioni amministrative, derivanti anche dal contenzioso generato da alcune norme, come quella che prevede il cumulo tra sistemi diversi di accertamento delle presenze in servizio, le quali presentano evidenti profili di illegittimità costituzionale.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prima di porre in votazione la proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, avverte che le Presidenze si intendono autorizzate ad apportare correzioni di coordinamento al testo. In particolare, all'articolo 1, comma 1, capoverso 60-*quater*, comma 2, dopo le parole: « pari a euro 4.153.160 » sarà aggiunta la parola: « annui ».

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (C. 1433 Governo, approvato dal Senato e C. 781 Ravetto).

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 2.

Al comma 4, sostituire le parole: Per il personale docente ed educativo del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, le modalità attuative del presente articolo sono *con le seguenti:* Il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo. I dirigenti dei medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento

esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalità *e sostituire le parole:* con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione *con le seguenti:* con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. 101. I Relatori

(Approvato)

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di RETE ONU, dell'Associazione ViviBalon, di Astelav s.r.l. e di Mercatopoli, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 56 Vignaroli, C. 978 Braga, C. 1065 Vignaroli e C. 1224 Muroli recanti Disposizioni per la disciplina e la promozione dell'attività di compravendita di beni usati, istituzione del Consorzio nazionale del riuso, nonché disposizioni per la formazione degli operatori del settore	10
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 2 aprile 2019.

Audizioni di rappresentanti di RETE ONU, dell'Associazione ViviBalon, di Astelav s.r.l. e di Mercatopoli, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle

proposte di legge C. 56 Vignaroli, C. 978 Braga, C. 1065 Vignaroli e C. 1224 Muroli recanti Disposizioni per la disciplina e la promozione dell'attività di compravendita di beni usati, istituzione del Consorzio nazionale del riuso, nonché disposizioni per la formazione degli operatori del settore.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 12 alle 13.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Emendamenti C. 1455-A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	11
Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. Emendamenti C. 491-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	12
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957; <i>b)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959. C. 1538 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	19
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive. C. 1638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	20
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati. C. 1681 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 2 aprile 2019. – Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Emendamenti C. 1455-A Governo e abb.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, gli emendamenti, contenuti nel fascicolo n. 3, nonché il subemendamento 0.4.0103.1, presentati alla proposta di legge C. 1455-A, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere ».

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, rileva come gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, nonché il subemendamento 0.4.0103.1 non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.

Emendamenti C. 491-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, gli emendamenti, contenuti nel fascicolo n. 1, presentati alla proposta di legge C. 491-A, recante « Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie ».

Roberta ALAIMO (M5S), *relatrice*, rileva come gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.

C. 1538 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1538, recante ratifica ed esecuzione Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.

Per quanto riguarda l'Accordo sull'applicazione della Convenzione europea di estradizione segnala innanzitutto come esso si inserisca nel contesto dell'intensificazione e dell'affinamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria finalizzati alla lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio.

L'intesa presenta una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio delle due Parti nei casi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio dell'altro.

Passando a sintetizzare il contenuto dell'Accordo, che si compone di sei articoli, l'articolo 1 prevede la facoltà degli Stati contraenti di estradare reciproca-

mente i propri cittadini, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale), sia al fine di eseguire una condanna definitiva (estradizione esecutiva).

L'articolo 2 prevede, per quanto concerne l'estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini ai fini di dare corso a un procedimento penale per i reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio, purché siano punibili, secondo le leggi di entrambi gli Stati, con una pena detentiva o con altra misura restrittiva della libertà personale non inferiore nel massimo a quattro anni. Per il caso di estradizione esecutiva, sempre per i reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio, il cittadino potrà essere estradato qualora sia stata inflitta una condanna a una pena detentiva non inferiore a due anni.

L'articolo 3 disciplina, invece, l'ipotesi dell'estradizione del cittadino per altri gravi reati, purché, nel caso di estradizione processuale, la pena prevista non sia inferiore, nel massimo, a cinque anni, e nel caso di estradizione esecutiva sia stata inflitta una condanna a una pena detentiva non inferiore a quattro anni.

L'articolo 4 regola, sia nel caso di estradizione processuale sia nel caso di estradizione esecutiva, l'esecuzione della pena nello Stato di cittadinanza.

L'articolo 5 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti, in termini conformi a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione.

L'articolo 6 regola l'entrata in vigore dell'Accordo, il procedimento per la sua eventuale modifica e la sua durata (che è illimitata, salva la facoltà di recesso di ciascuna Parte).

Per quel che attiene invece all'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, composto a sua volta di sei articoli, evidenzia come esso s'inserisca nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione eu-

ropea, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità transnazionale.

Passando a sintetizzare il contenuto dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 1 le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale. Tale assistenza comprende:

- ricerca e identificazione di persone;
- notifiche;

- citazioni di testimoni, parti offese, periti;

- acquisizione e trasmissione di atti, documenti, prove e relazioni peritali;

- assunzione di testimonianze e dichiarazioni e svolgimento di interrogatori;

- trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali;

- esecuzione di ispezioni, perquisizioni, congelamenti di beni, sequestri, confische;

- scambio di informazioni;

- qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato richiesto.

L'articolo 2 disciplina l'esecuzione della richiesta di assistenza e l'eventuale rinvio della stessa.

L'articolo 3 prevede le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria.

L'articolo 4 disciplina il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze e dichiarazioni e per lo svolgimento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascuno Stato.

L'articolo 5 regola l'assistenza giudiziaria per quanto concerne gli accertamenti bancari e finanziari.

L'articolo 6 regola l'entrata in vigore, il procedimento di eventuale modifica e la

durata (che è illimitata, salva la facoltà di recesso di ciascuna Parte) dell'Accordo.

In linea generale rileva come la relazione illustrativa al disegno di legge segnala che, trattandosi di accordi stipulati successivamente al 6 maggio 2016 (data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016), si assicura, in sede di attuazione degli accordi stessi, il rispetto di livelli di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali in uno Stato non membro dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della predetta direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso consta di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

Gli articoli 3 e 4 prevedono, rispettivamente, le norme sulla copertura finanziaria e la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ciò che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*)

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive.

C. 1638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1638, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

In via preliminare segnala come la Convenzione di cui si propone la ratifica, aperta alla firma il 18 settembre 2014 durante la XIII Conferenza dei Ministri dello sport degli Stati membri del Consiglio d'Europa a Macolin/Magglingen (Svizzera), intenda costituire uno strumento specifico, in grado di riunire ed integrare tutte le misure preventive e repressive già previste in ambito di corruzione e riciclaggio, per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale.

Quanto al contenuto della Convenzione, che si compone di un preambolo e 41 articoli, suddivisi in nove capi, con l'articolo 1 vengono individuati lo scopo della Convenzione ed i suoi obiettivi principali. Quanto al primo, esso consiste nel combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport, in conformità al principio dell'autonomia del medesimo. A tal fine, gli obiettivi della Convenzione consistono nella prevenzione, identificazione ed applicazione di sanzioni alle manipolazioni ad ogni livello territoriale delle manifestazioni sportive, e nella promozione della cooperazione tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e

quelle coinvolte nelle scommesse, a livello internazionale e nazionale, contro tale fenomeno.

Ai sensi dell'articolo 2, i principi guida ai quali deve ispirarsi la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive sono costituiti dai diritti dell'uomo, dalle regole di legalità e di proporzionalità, dalla protezione della vita privata e dei dati personali.

L'articolo 3 reca le definizioni dei termini ricorrenti nella Convenzione, mentre l'articolo 4 illustra gli strumenti di prevenzione e coordinamento interno che devono essere adottati dalle Parti e l'articolo 5 riguarda la valutazione e gestione dei rischi.

Con l'articolo 6 le Parti sono sollecitate ad incoraggiare educazione e sensibilizzazione alla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.

Le misure concernenti le organizzazioni sportive e gli organizzatori di competizioni incoraggiati dalle Parti ad adottare ed attuare regole che contrastino la manipolazione sono oggetto dell'articolo 7.

L'articolo 8 prevede che ciascuna Parte adotti le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare la trasparenza dei finanziamenti pubblici riconosciuti alle organizzazioni sportive stabilendo, altresì, la possibilità che tale finanziamento possa essere in tutto o in parte ritirato quando l'organizzazione sportiva non applichi in modo efficace i regolamenti sulla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.

Ai sensi dell'articolo 9 ciascuna Parte è tenuta a identificare una o più autorità responsabili, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, dell'attuazione dei regolamenti sulle scommesse sportive e dell'applicazione delle pertinenti misure per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse. Tale autorità è individuata per l'Italia, ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Tra le misure previste segnala il tempestivo scambio di informazioni con altre pertinenti autorità o piattaforme nazionali

su scommesse illegali, irregolari o sospette, la limitazione dell'offerta di scommesse sportive, il ricorso sistematico in tale ambito a mezzi di pagamento tracciabili.

L'articolo 10 contiene le misure riguardanti gli operatori di scommesse sportive. La Convenzione fa carico agli Stati parte di individuare e di adottare, in conformità con la legge applicabile e con la giurisdizione interessata, i mezzi più efficaci di lotta contro le scommesse illegali; a tale fine, l'articolo 11 indica talune ipotesi quali: il blocco o limitazione diretta o indiretta dell'accesso agli operatori « remoti » di scommesse illegali e la chiusura degli operatori stessi; il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori; il divieto per gli operatori di pubblicizzare le loro attività; la sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi connessi alle scommesse illegali.

L'articolo 12 riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse.

L'articolo 13 pone in capo alle Parti l'individuazione di una Piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle competizioni sportive, che dovrà fungere da centro di informazioni, raccogliendo e trasmettendo i dati rilevanti alle autorità ed alle organizzazioni interessate. Essa si occuperà, inoltre, di coordinare la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive; di ricevere, centralizzare e analizzare le informazioni relative a scommesse « atipiche » e sospette su competizioni sportive che si svolgano nel territorio degli Stati parte, emettendo, se del caso, gli opportuni « allerta »; di trasmettere informazioni alle autorità o alle organizzazioni sportive e agli operatori di scommesse, segnalando possibili infrazioni delle norme indicate dalla Convenzione stessa; di cooperare con tutte le organizzazioni e le autorità interessate a livello nazionale e internazionale, comprese le piattaforme nazionali degli altri Stati.

L'articolo 14 riguarda le misure di protezione dei dati personali.

Gli articoli da 15 a 18 contengono previsioni in tema di diritto penale sostanziale ispirate all'esigenza che la manipolazione delle competizioni sportive sia espressamente sanzionata dal diritto interno degli Stati parte così da poter essere punita in modo adeguato.

L'articolo 19 contiene norme in materia di giurisdizione.

L'articolo 20 reca le misure per ottenere prove elettroniche.

L'adozione, da parte degli Stati parte, di misure idonee ad assicurare sul piano interno l'efficace protezione di informatori, testimoni e loro familiari è contemplata dall'articolo 21.

Con l'articolo 22 è fatto carico alle Parti di adottare le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli da 15 a 17 della Convenzione commessi da persone fisiche siano punibili mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, ivi comprese quelle privative della libertà personale che possono dare luogo ad estradizione, in base a quanto previsto dalle rispettive legislazioni domestiche.

L'articolo 23 riguarda l'applicazione di sanzioni alle persone giuridiche; nel novero di tali misure rientrano, oltre alle sanzioni pecuniarie, forme di interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio di un'attività commerciale, ipotesi di commissariamento giudiziale e lo scioglimento.

L'articolo 24 riguarda l'adozione di sanzioni di natura amministrativa, mentre con l'articolo 25 vengono regolate le misure di sequestro e di confisca.

Gli articoli da 26 a 28 sono dedicati alla cooperazione internazionale giudiziaria.

L'articolo 29 è dedicato alla trasmissione, da parte degli Stati Parte, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, delle informazioni sulle misure adottate per dare attuazione alla Convenzione.

Ai sensi dell'articolo 30 viene istituito un Comitato di *follow-up* della Convenzione costituito da rappresentanti delle Parti (anche in numero superiore ad uno), ciascuna delle quali ha a disposizione un voto. Le funzioni del Comitato, il quale è responsabile della verifica dell'attuazione

della Convenzione, sono individuate dall'articolo 31: all'organismo è riconosciuta, tra il resto, la facoltà di formulare raccomandazioni alle Parti sia in materia di misure per la cooperazione internazionale, sia in riferimento ai requisiti per gli operatori di scommesse sportive.

Gli articoli da 32 a 41 disciplinano, rispettivamente: la firma e l'entrata in vigore della Convenzione (articolo 32); gli effetti della Convenzione e i suoi rapporti con altri strumenti internazionali, rispetto ai quali si precisa che la Convenzione integra i trattati multi o bilaterali applicabili tra le Parti (articolo 33); le condizioni e le garanzie (articolo 34); l'applicazione territoriale (articolo 35); la clausola circa l'applicazione della Convenzione da parte degli Stati federali (articolo 36); il regime delle riserve (articolo 37); le modifiche alla Convenzione (articolo 38), la risoluzione delle controversie, che sono rimesse a negoziato, conciliazione o arbitrato (articolo 39); la denuncia della Convenzione, che ha effetto dopo tre mesi dalla notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa (articolo 40) e la notifica alle Parti degli strumenti di ratifica e dell'entrata in vigore della Convenzione (articolo 41).

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

Gli articoli da 3 a 5 introducono disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione.

In particolare, l'articolo 3 individua nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive prevista dall'articolo 9 della Convenzione.

L'articolo 4 prevede la confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, in attuazione dell'articolo 25 della Convenzione.

L'articolo 5 reca la previsione della responsabilità amministrativa degli enti in caso tali reati siano commessi a loro vantaggio, in attuazione degli articoli 18 e 23 della Convenzione.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « ordinamento penale », demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere a) e l), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati.

C. 1681 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1681, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018.

Segnala, in via preliminare, come l'Istituto universitario europeo (IUE) sia

un'istituzione accademica di eccellenza, fondata nel 1972 dai sei Paesi fondatori delle Comunità europee, con l'obiettivo di promuovere la ricerca e gli studi dottorali e post-dottorali nell'ambito delle scienze sociali. Ad oggi fanno parte dello IUE 23 Stati membri dell'Unione europea, cui si aggiungono Svizzera e Norvegia che hanno siglato con la struttura accordi di associazione. A seguito della stipula nel luglio del 1975 di un apposito Accordo con l'Italia, l'Istituto ha stabilito la propria sede presso la Badia Fiesolana di San Domenico di Fiesole.

La Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto universitario europeo, con allegato Protocollo, è stata firmata a Firenze il 19 aprile 1972; l'Accordo di Sede tra il Governo italiano e l'Istituto universitario europeo è stato stipulato il 10 luglio 1975 e ratificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 990 del 1976; la prima modifica dell'Accordo di Sede è intervenuta nel 1985 con un primo Protocollo aggiuntivo, ratificato ai sensi della legge n. 505 del 1988, cui è seguita nel 2014 una seconda modifica, con un secondo Protocollo aggiuntivo, ratificato ai sensi della legge n. 182 del 14, con il quale le disposizioni già previste per la sede principale dell'Istituto sono state estese anche ad altre strutture limitrofe, come Villa Schifanoia e Villa Salviati.

In tale contesto la ratifica del Protocollo in esame deriva dall'esigenza di dotare l'IUE di adeguate strutture che gli consentano di avviare pienamente le attività della *School of Transnational Governance*, scuola di formazione avanzata sui grandi temi strategici dei futuri scenari internazionali (libertà, democrazia e diritti; regolazione di finanza, commercio e mercati; cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale; diplomazia culturale), a beneficio di studenti, ricercatori, studiosi e operatori pubblici e privati destinati a esercitare responsabilità decisionali e a formulare politiche statuali e sovranazionali. A tale scopo il Governo italiano, ha offerto all'IUE la concessione di un ulteriore edificio, identificato nel Palazzo Buontalenti, a Firenze, già sede della Corte

d'appello fino al 2012 e attualmente inutilizzato, per farne la sede della predetta *School of Transnational Governance* (STG).

Passando a sintetizzare il contenuto del Protocollo di cui si propone la ratifica, esso si compone di un preambolo e di otto articoli, strutturati in 3 capi, riguardanti, rispettivamente, le disposizioni relative a Palazzo Buontalenti (articoli da 1 a 4), quelle relative agli immobili in uso all'IUE (articolo 5) e le disposizioni finali (articoli da 6 a 8).

In particolare, gli articoli 1, 2 e 3 stabiliscono la messa a disposizione da parte del Governo italiano all'IUE dell'immobile denominato Palazzo Buontalenti, cui si applicano le disposizioni previste dall'Accordo di sede, precisando altresì che, conformemente all'articolo 1, secondo paragrafo di detto Accordo, la manutenzione ordinaria e straordinaria di Palazzo Buontalenti sarà a carico del Governo, che provvederà altresì ai lavori di sistemazione.

L'articolo 4 prevede che dal mese successivo alla messa a disposizione dell'intero Palazzo Buontalenti, il Governo cesserà di rimborsare all'Istituto le spese derivanti dall'occupazione di parte del Convento « San Domenico » e di parte del complesso « Villa la Fonte ».

L'articolo 5 prevede il versamento di una cifra forfettaria allo IUE per far fronte alle spese di manutenzione ordinaria, in ottemperanza agli accordi internazionali vigenti

L'articolo 6 consente altresì eventuali successive intese fra le Parti per la concessione di altri immobili finalizzati a un più razionale funzionamento dell'Istituto.

L'articolo 7 detta norme in tema di interpretazione del Protocollo in esame.

L'articolo 8 stabilisce l'entrata in vigore del Protocollo alla data in cui le Parti si saranno reciprocamente notificate l'adempimento delle formalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3).

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, valutati complessivamente in 3,75 milioni di euro per il 2018, in 7,55 milioni di euro per il 2019, in 8,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 28,75 milioni di euro per l'anno 2022, in 850.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, e in 1,05 milioni di euro a decorrere dal 2027.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (C. 1538 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione:

esaminato il disegno di legge C. 1538, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, e dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatti a Belgrado il 9 febbraio 2017;

rilevato come gli accordi di cui si propone la ratifica vadano ricompresi nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-UE, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità;

segnalato altresì come l'Accordo inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione si inserisca nel contesto dell'intensificazione e dell'affinamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria finalizzati alla lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio;

preso atto, inoltre, che il Governo, trattandosi di accordi stipulati successivamente al 6 maggio 2016 (data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016), assicura, in sede di applicazione dei medesimi accordi, il rispetto dei livelli di protezione previsti, nel caso di trasferimento di dati personali in uno Stato non membro dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della citata direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive (C. 1638 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione:

esaminato il testo del disegno di legge C. 1638, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014;

segnalato positivamente come la Convenzione di cui si propone la ratifica intenda costituire uno strumento specifico, in grado di riunire ed integrare tutte le misure preventive e repressive già previste in ambito di corruzione e riciclaggio, per un'efficace lotta alla manipolazione delle

competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale in materia;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « ordinamento penale », demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *l)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati (C. 1681 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione:

esaminato il testo del disegno di legge C. 1681, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costitu-

zionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Esame emendamenti C. 1455 ed abb./A	22
AVVERTENZA	22

COMITATO DEI NOVE

Martedì 2 aprile 2019.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Esame emendamenti C. 1455 ed abb./A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.55 alle 14.05 e dalle 16.45 alle 17.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:
a) *Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017;* b) *Accordo tra*

la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.
C. 1538 Governo.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:
a) *Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015;* b) *Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.*
C. 1539 Governo.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:
a) *Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015;* b) *Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.*
C. 1540 Governo.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione del Commissario Generale della *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA), Peter Pierre Krähenbühl (*Svolgimento e conclusione*) 23

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2019, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici. Atto n. 75 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 24

ALLEGATO (*Proposta di parere della Relatrice*) 26

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 2 aprile 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 10.35.

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione del Commissario Generale della *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA), Peter Pierre Krähenbühl.

(Svolgimento e conclusione).

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satelli-

tare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Peter Pierre KRÄHENBÜHL, *Commissario Generale della United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA), svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Laura BOLDRINI (LeU), Paolo FORMENTINI (Lega), Yana Chiara EHM (M5S) e Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD).

Peter Pierre KRÄHENBÜHL, *Commissario Generale della United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA), replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Laura BOLDRINI (LeU) svolge un ulteriore intervento.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 aprile 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e della cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 11.55.

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2019, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici.

Atto n. 75.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 27 marzo scorso.

Mirella EMILIOZZI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole di cui dà lettura (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO esprime soddisfazione per il provvedimento all'esame della Commissione, risultato di un lavoro approfondito svolto dalle strutture della Farnesina. Con riferimento agli spunti emersi nella precedente seduta, sottolinea che le priorità tematiche indicate nel testo corrispondono all'obiettivo di precisare in modo inequivoco le macro aree senza includere eccessivi elementi di

dettaglio che possano precludere l'accesso agli enti in sede di bando. Nella comprensione, pertanto, delle importanti sensibilità che la Commissione esprime, auspica che la stessa voglia mantenere l'approccio per macro-tematiche, che è nell'interesse delle istituzioni sia parlamentari sia governative rispetto ai vantaggi derivanti dal contributo scientifico di un elevato numero di enti internazionalistici.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) chiede chiarimenti in ordine alla pubblicazione dei risultati dei bandi, con specifico riferimento alle motivazioni a sostegno degli enti selezionati così come a spiegazione di quelli esclusi.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO, rispondendo alla deputata Quartapelle Procopio, fa presente che, sebbene il provvedimento rappresenti una novità, sul terreno procedurale non vi dovrebbero essere modalità diverse rispetto al passato, tanto più alla luce del coinvolgimento dell'ANAC nella stesura del provvedimento. In ogni caso si riserva di fornire maggiori elementi in una prossima seduta.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) chiede che l'esame del provvedimento possa contemplare un percorso di approfondimento istruttorio, tanto più configurando una novità sul piano normativo. Ricorda, quindi, che la Commissione ha sempre espresso il proprio parere sui profili di maggiore delicatezza ai fini della trasparenza, vale a dire sugli importi complessivi e sulle singole assegnazioni finanziarie ai diversi enti. Ritiene, pertanto, del tutto accettabile per la maggioranza che la Commissione debba essere informata sui criteri e sui modi con cui gli importi saranno destinati agli specifici enti e progetti selezionati in base a esplicite motivazioni.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO ritiene che il tema della trasparenza sia oggi affrontato in modo del tutto opposto rispetto al passato, allorché le Commissioni competenti affidavano al Governo

l'intera procedura di selezione degli enti. La nuova normativa contempla, tra l'altro, la pubblicazione del bando sul sito *www.esteri.it*, unitamente a tutti gli specifici profili procedurali. Sottolinea, inoltre, che il provvedimento valorizza al massimo il ruolo della Commissione, che si accinge a deliberare sulle priorità tematiche, mentre gli aspetti procedurali sono oggi chiaramente disciplinati dalla legge.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) ribadisce il ruolo decisivo che la Commissione ha finora sempre svolto sulla assegnazione delle somme destinate agli enti internazionalistici e ricorda il massiccio intervento del Governo rispetto al parere che questa Commissione ha espresso sulla materia a inizio legislatura. Ciò detto, ritiene che il testo in esame sia carente di indicazioni sulle motivazioni per la selezione o l'esclusione dei progetti. Si tratta di un aspetto decisivo e qualificante per l'opposizione, che annette massima importanza al tema della trasparenza e che si attenderebbe dalla maggioranza analoga sensibilità.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO ribadisce come l'impianto del provvedimento sia del tutto incentrato sulla trasparenza: è infatti la prima volta che si prevede un meccanismo disciplinato con legge che consente a nuovi enti internazionalistici di accedere ai fondi stanziati dal MAECI, in condizioni di piena pubblicità e di parità di trattamento. Sottolinea, inoltre, che i profili procedurali indicati nel bando sono oggetto di lavoro da parte delle strutture amministrative della Farnesina in collaborazione con l'ANAC e senza alcun ruolo da parte della politica.

Laura BOLDRINI (LeU) esprime perplessità sull'esiguità della somma complessiva destinata agli enti internazionalistici, a paragone con i maggiori Paesi europei, ma soprattutto sul profilo che vede accedere a fondi pubblici così contenuti enti che potrebbero non dare garanzie di espe-

rienza e consolidata professionalità su una materia delicata come la politica estera.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO ritiene che le perplessità dell'onorevole Boldrini siano infondate in quanto la legge è del tutto inequivoca sul punto.

Laura BOLDRINI (LeU) insiste nel ritenere inopportuno il coinvolgimento di enti che abbiano da poco avviato le proprie attività, come chiaramente esplicitato dal sottosegretario in questa seduta. Ritiene che il sottosegretario non abbia fornito alla Commissione i dovuti elementi chiarificatori.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) si associa alla collega Boldrini in merito alla mancanza di risposte da parte del sottosegretario Di Stefano. I chiarimenti da lei richiesti sui profili procedurali si devono alle modalità con cui la nuova normativa è stata voluta e imposta dal Governo mediante la presentazione di un emendamento alla legge di bilancio per il 2019, senza che la Commissione potesse esprimersi in alcun modo. Si dice delusa in merito al mancato esercizio da parte della maggioranza delle proprie prerogative nel controllo sull'operato del Governo e ribadisce che l'istanza che sta a cuore all'opposizione attiene alla trasparenza sui criteri di selezione degli enti, sulla cui qualità il sottosegretario non ha fatto alcun accenno. Auspica, pertanto, che il Governo possa in una prossima seduta fornire maggiori elementi alla Commissione secondo una linea di comportamento complessivamente più rispettosa dell'opposizione.

Paolo FORMENTINI (Lega) esprime piena fiducia sull'operato del Governo e soddisfazione per un provvedimento che consente per la prima volta di incrementare il numero degli enti internazionalistici che accedono al finanziamento pubblico.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2019, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (Atto n. 75).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La III Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2019, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici;

rilevato che l'articolo 1, comma 588, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha dettato una nuova disciplina in tema di erogazione di contributi ad enti internazionalisti, abrogando la legge 28 dicembre 1982, n. 948, che regolava tale settore;

rilevato altresì che, in base all'articolo 23-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dal richiamato articolo 1, comma 588, della citata legge n. 145 del 2019, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può erogare contributi – a valere su uno stanziamento di 778.000 euro nel 2019 – a enti con personalità giuridica o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera;

ricordato che, in base alla medesima normativa, tali contributi sono attribuiti, previa procedura pubblica – nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento – a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici nell'ambito di priorità tematiche approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e

della cooperazione internazionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

valutata positivamente la nuova disciplina che prevede l'incentivazione dell'accesso ai contributi pubblici anche a realtà di ricerca formate da giovani studiosi, finora di fatto escluse dal finanziamento dei propri progetti;

preso atto che lo schema di decreto ministeriale individua per l'anno 2019 otto grandi priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici, specificamente correlate alle grandi questioni dell'agenda internazionale e alle maggiori direttrici di politica estera del nostro Paese;

espresso apprezzamento per lo sforzo di razionalizzazione svolto dal MAECI nella definizione del provvedimento che potrà orientare efficacemente l'attività di ricerca internazionalistica finanziata da contributi pubblici;

richiamata, altresì, l'esigenza che il MAECI garantisca un puntuale monitoraggio sull'erogazione dei contributi, sulla pubblicazione dei risultati dei progetti di ricerca e dei rendiconti relativi all'utilizzo delle somme assegnate in un'apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero, così come previsto dalla nuova normativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1455-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	27
Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	28
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	32
Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate dalla rete ferroviaria nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza. Nuovo testo C. 1615 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	30
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (<i>Medium Altitude Long Endurance</i>) e potenziamento delle capacità di <i>Intelligence, Surveillance and Reconnaissance</i> della Difesa. Atto n. 2 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	31

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 aprile 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

C. 1455-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *presidente e relatore*, comunica che in data

odierna l'Assemblea ha trasmesso il subemendamento D'Ettore 0.4.0103.1.

Avverte che il subemendamento D'Ettore 0.4.0103.1 è riferito all'articolo aggiuntivo Bartolozzi 4.0103, sul quale nella seduta del 27 marzo scorso la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Al riguardo, osserva che il citato subemendamento prevede che gli oneri della partecipazione agli specifici corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, oggetto dell'articolo aggiuntivo Bartolozzi 4.0103, sia a carico del condannato. Giacché il citato subemendamento D'Ettore 0.4.0103.1 consente di su-

perare le criticità dal punto di vista finanziario in precedenza ravvisate in merito all'articolo aggiuntivo Bartolozzi 4.0103, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il subemendamento D'Ettore 0.4.0103.1 e conseguentemente riesaminato l'articolo aggiuntivo Bartolozzi 4.0103 al disegno di legge C. 1455 e abb.-A, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere,

esprime

NULLA OSTA

sul subemendamento D'Ettore 0.4.0103.1;

Consequentemente, in caso di approvazione del subemendamento 0.4.0103.1, si intende revocato il parere contrario sull'articolo aggiuntivo 4.0103 espresso nella seduta del 27 marzo 2019».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.

C. 491-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione bi-

lancio ha avviato l'esame del nuovo testo del provvedimento, recante Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, nella seduta del 5 marzo 2019, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. In tale seduta, attesa l'esigenza di acquisire elementi informativi dal Governo in ordine ai profili di carattere finanziario connessi a talune disposizioni, la Commissione ha disposto il rinvio dell'esame del provvedimento.

Fa presente che la Commissione affari sociali ha concluso l'esame in sede referente del nuovo testo del provvedimento nella seduta dello scorso 28 marzo, apportando ad esso un'ulteriore modifica, concernente la disciplina sanzionatoria, volta a recepire una condizione contenuta nel parere espresso dalla II Commissione giustizia, che, rivestendo carattere meramente ordinamentale, non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.

Rileva come la Commissione bilancio sia quindi ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta dello scorso 5 marzo.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel depositare agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*), fa presente che la finalità cui potrebbe essere destinato il 50 per cento degli introiti delle sanzioni previste dal comma 12 dell'articolo 6 potrebbe essere verosimilmente ricondotta alle attività di vigilanza esercitate dal Ministero della salute ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 6.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 491-A, recante Disposizioni in materia di

trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le amministrazioni interessate potranno svolgere i compiti di vigilanza e controllo previsti dal provvedimento in esame nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente;

in particolare, le spese per l'approvvigionamento di quanto necessario per la funzionalità del Comando dei carabinieri NAS e gli oneri relativi alle indennità di missione dei militari saranno sostenute con le risorse stanziare nei corrispondenti capitoli di bilancio del Ministero della salute;

appare necessario integrare la copertura finanziaria degli oneri a decorrere dall'anno 2020 relativi all'istituendo registro « Sanità trasparente » di 413 euro annui;

il testo del provvedimento non reca alcuna specifica indicazione in merito alle finalità a cui debba essere destinato il 50 per cento delle sanzioni ai sensi del comma 12 dell'articolo 6;

tale specifica finalità peraltro non può essere identificata con quella di istituire il registro « Sanità trasparente » giacché, da un lato, gli oneri relativi alla predetta istituzione sono espressamente quantificati e coperti, dall'altro, in ogni caso, gli introiti derivanti da sanzioni, stante il loro carattere aleatorio, non potrebbero essere destinati ad una simile finalità;

tantomeno le finalità del provvedimento possono essere ricondotte a non meglio precisate iniziative a tutela della salute, stante il carattere generico delle stesse, cui non corrisponde uno specifico capitolo di bilancio;

considerato che tale finalità potrebbe essere verosimilmente ricondotta alle attività di vigilanza esercitate dal Ministero della salute ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 6,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 5, comma 9, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 50.413 euro;

All'articolo 6, sostituire le parole: al conseguimento delle finalità della presente legge con le seguenti: alle attività di vigilanza di cui al comma 8 ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le proposte emendative Menga 6.101 e Rostan 6.01.

In merito all'emendamento Menga 6.101, che prevede che, entro il mese di marzo di ogni anno, l'AIFA pubblichi sul proprio sito internet l'elenco degli informatori scientifici impiegati nel corso dell'anno precedente, con l'indicazione del titolo di studio, della tipologia di contratto di lavoro con l'azienda farmaceu-

tica e il numero dei sanitari visitati dai medesimi informatori, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità da parte dell'AIFA di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla proposta emendativa Rostan 6.01, volta ad istituire, presso il Ministero della salute, il Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità da parte del Ministero della salute di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Segnala che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sulle proposte emendative richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime invece nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sull'emendamento Menga 6.101 e sull'articolo aggiuntivo Rostan 6.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate dalla rete ferroviaria nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza.

Nuovo testo C. 1615.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele SODANO (M5S), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame reca alcune modifiche all'articolo 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, precisando i soggetti che possono svolgere il servizio di trasporto turistico.

Si tratta, in particolare, per quanto riguarda le linee interconnesse con la rete ferroviaria nazionale, delle imprese ferroviarie di cui al capo secondo del decreto legislativo n. 112 del 2015 e, per quanto riguarda le reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, delle imprese ferroviarie o soggetti che già esercitano servizi ferroviari sulle medesime reti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980.

Inoltre, segnala che possono svolgere il servizio di trasporto turistico altri soggetti quali musei ferroviari e associazioni, purché posti sotto la responsabilità delle predette imprese ferroviarie ed in possesso di certificato di sicurezza o altro titolo di idoneità all'esercizio.

Ciò posto, poiché il provvedimento in esame non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere un parere di nulla osta sul testo del provvedimento medesimo.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 2 aprile 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (*Medium Altitude Long Endurance*) e potenziamento delle capacità di Intel-

ligence, Surveillance and Reconnaissance della Difesa.

Atto n. 2.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 26 marzo 2019.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491-A.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO VI

Roma, 02 APR. 2019

All'Ufficio Legislativo Economia
e, p.c. All'Ufficio del Coord.to Leg.vo
All'Ufficio Legislativo Finanze

Prot. nr. 57481/2019
Rif. Prot. Entrata nr. 51146/2019
Allegati:
Risposta a Nota del:

S e d e

OGGETTO: A.C. 491 - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. *Relazione tecnica.*

Si fa riferimento alla nota del Ministero della Salute n. 1644 del 28 marzo 2019, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito ai rilievi, formulati da questo Dipartimento con nota n. 35795 del 13 marzo 2019, in ordine alla relazione tecnica relativa al disegno di legge indicato in oggetto.

Al riguardo, per ciò che concerne, innanzitutto, la tabella dei costi relativi all'istituendo registro «Sanità trasparente», integrata con gli elementi richiesti, pur rilevando una riduzione degli oneri a decorrere dall'anno 2020, si sottolinea come, tuttavia, permanga una differenza pari a 413,28 euro annui rispetto alla copertura indicata che, pertanto, dovrà essere corrispondentemente incrementata.

Quanto, poi, all'indicazione delle risorse da utilizzare per l'attività di vigilanza da parte del Comando dei Carabinieri NAS, si prende atto delle rassicurazioni fornite nella nota in parola e, pertanto, non si hanno ulteriori osservazioni da formulare.

In merito alla destinazione delle risorse derivanti dalla riassegnazione delle sanzioni di cui al comma 12 dell'articolo 6, si rappresenta la necessità che le specifiche finalità a cui dette sanzioni sono destinate siano indicate nel testo e, corrispondentemente, nella relazione tecnica, per

consentire l'individuazione del relativo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, al quale dovranno affluire.

Non appare, infatti, sufficiente né la generica destinazione a sostegno di iniziative volte alla tutela della salute pubblica, come indicato nella nota, né la destinazione al conseguimento delle finalità del provvedimento in esame, come attualmente presente nel testo del disegno di legge.

Infine, come già rappresentato nella precedente nota n. 35795, si ribadisce come non sia, comunque, condivisibile quanto asserito in relazione tecnica circa la possibilità di utilizzare la riassegnazione delle sanzioni per "far fronte agli oneri di cui al registro telematico «Sanità trasparente», previsto dall'articolo 5" tenuto conto dell'aleatorietà di detti introiti e della specifica copertura finanziaria destinata agli oneri di cui al sopra citato registro. Detta proposizione dovrà, pertanto, essere espunta.

Il Ragioniere Generale dello Stato



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
---	----

Martedì 2 aprile 2019.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.05 alle 13.10.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Confederazione delle associazioni provinciali dei diplomati ISEF (CAPDI) e del Comitato Italiano Scienze Motorie (CISM), nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1603- <i>bis</i> Governo, recante: Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione	35
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	36
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	36
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	43
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018. C. 1681 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 1638 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione. C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia e Petizione n. 111. (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1696 – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	41
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 2 aprile 2019.

Audizione informale di rappresentanti della Confederazione delle associazioni provinciali dei diplomati ISEF (CAPDI) e del Comitato Italiano Scienze Motorie (CISM), nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1603-*bis* Governo, recante: Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 aprile 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Salvatore Giuliano.

La seduta comincia alle 12.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.**C. 1433 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che le Commissioni di merito hanno terminato nella giornata di ieri l'esame degli emendamenti e trasmesso il testo del disegno di legge come risultante dagli emendamenti approvati e che la VII Commissione si esprimerà pertanto sul nuovo testo. Ricorda, inoltre, che il Presidente della Camera ha modificato l'assegnazione in sede consultiva alla VII Commissione, la quale pertanto si esprimerà con un parere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento.

Virginia VILLANI (M5S), *relatrice*, riferisce che il nuovo testo del disegno di legge C. 1433, approvato dalle Commissioni I e IX, non contiene modifiche sulle parti di competenza della VII Commissione. Gli emendamenti approvati hanno soppresso l'articolo 3, concernente l'adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione e modificato; e hanno modifi-

cato sostanzialmente l'articolo 4, recante misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, e l'articolo 5, che disciplina le convenzioni per la fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti. Rimarca che le modifiche all'articolo 4 prevedono che sia fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Si tratta delle norme che prevedono, tra l'altro, che, per l'anno 2019, le università, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 1° dicembre 2019, fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di professore associato ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. È stato introdotto, inoltre, l'articolo 4-*bis* recante disposizioni in materia di mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello del lavoro privato. Restano pertanto immutate le disposizioni di competenza della Commissione, sulle quali si è concentrato il dibattito svoltosi nella seduta di giovedì 28 marzo scorso. Ricorda che si tratta, in particolare, delle norme di cui all'articolo 1, comma 2, relative all'applicazione agli istituti e alle scuole di ogni ordine e grado delle disposizioni concernenti l'istituzione del «Nucleo della concretezza», nonché di quelle di cui all'articolo 2 in materia di introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità delle persone e di videosorveglianza ai fini dell'osservanza dell'orario di lavoro.

Presenta quindi una nuova proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato*), predisposta alla luce del dibattito svoltosi nella precedente seduta.

Valentina APREA (FI), dopo aver preso atto che la nuova formulazione del parere segna un passo in avanti, riflettendo, anche se solo in parte, spunti condivisibili emersi nel dibattito svoltosi in Commissione il 28 marzo scorso, esprime un giudizio comunque negativo. Ritene infatti

che i dirigenti scolastici dovrebbero essere esclusi del tutto dall'ambito di applicazione dell'articolo 2, laddove la condizione contenuta nella proposta di parere della relatrice, pur non stabilendo il controllo sull'orario di lavoro, comunque prevede per essi l'accertamento dell'accesso al luogo di lavoro, il che mortifica, a suo avviso, il loro ruolo e la loro funzione. Preannuncia pertanto il voto contrario di Forza Italia sulla proposta di parere.

Anna ASCANI (PD), concordando con la deputata Aprea, riconosce il merito della relatrice, la cui nuova proposta di parere evidenzia innegabili margini di miglioramento. Tuttavia, deve ricordare che i dirigenti scolastici non sono equiparabili agli altri dirigenti della pubblica amministrazione. Pertanto, non ritiene accettabile che sia previsto per loro un controllo degli accessi con le modalità disciplinate dal provvedimento, soprattutto dopo aver loro imposto la reggenza di più plessi scolastici, cosa che li costringe a continui spostamenti da una sede all'altra. A suo avviso, tutto il personale degli istituti di formazione ed educazione dovrebbe essere esonerato dall'ambito di applicazione dell'articolo 2. Annuncia quindi il voto contrario del Partito democratico anche sulla nuova proposta di parere.

Luigi GALLO, *presidente*, invita i deputati della Commissione a contenere i tempi dei loro interventi, in quanto a breve inizieranno i lavori delle Commissioni I e XI, le quali attendono il parere.

Valentina APREA (FI), dopo aver rimarcato che il tenore della proposta di parere della relatrice è cambiato rispetto all'ultima seduta e che è pertanto necessario assicurare alla Commissione un tempo congruo per discuterne, invita il presidente a non comprimere il dibattito.

Luigi GALLO, *presidente*, assicura che non è sua intenzione sacrificare il confronto tra le diverse forze politiche, alle quali è sempre stato concesso il tempo necessario a rappresentare la propria po-

sizione in merito ai temi di volta in volta affrontati.

Marco MARIN (FI), dopo aver concordato con la collega Aprea circa la necessità di un esame approfondito a seguito del cambiamento della proposta di parere della relatrice, sottolinea come, nel suo contenuto, siano stati recepiti rilievi formulati dagli esponenti dei gruppi di opposizione nella precedente seduta, anche se la proposta non è ancora pienamente condivisibile, per le ragioni chiarite dalla deputata Aprea.

Paola FRASSINETTI (FdI), considerando insufficienti le modifiche introdotte dalla relatrice nella sua nuova proposta di parere, preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Luigi CASCIELLO (FI) rileva che le questioni emerse nel dibattito della scorsa settimana sono state accolte solo parzialmente e che il provvedimento finirà per colpire in modo punitivo i dirigenti scolastici, dell'importanza e gravosità del cui lavoro sembra non vi sia coscienza. Osserva, inoltre, che prevedere l'installazione dei sistemi di rilevazione delle presenze a invarianza di spesa implica presumibilmente che i relativi oneri saranno posti a carico delle istituzioni scolastiche, i cui bilanci non possono però sopportare questa spesa aggiuntiva. Dopo aver quindi ricordato al deputato Belotti che per i parlamentari l'identificazione mediante parametri biometrici è facoltativa, e non obbligatoria, invita i colleghi della maggioranza ad abbandonare i facili populismi, che non aiutano nessuno.

Vittoria CASA (M5S) ribadisce i contenuti del suo intervento del 28 marzo scorso. Dopo aver espresso apprezzamento per gli sforzi compiuti dalla relatrice per accogliere nella proposta di parere le criticità evidenziate in sede di dibattito, rileva che le disposizioni in esame non tengono nel giusto conto la specificità della realtà scolastica e che la condizione formulata nel parere sembra essere il frutto di una media-

zione che personalmente dichiara però di non comprendere. Ricordata, infine, la complessità della funzione e del ruolo dei dirigenti scolastici, che sono vincolati da contratto al conseguimento di specifici obiettivi, preannuncia il suo voto contrario alla proposta di parere della relatrice.

Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD), dopo aver osservato che Commissione e Assemblea somigliano sempre di più a meri notai, chiamati a ratificare decisioni prese altrove, auspica che i deputati possano tornare a svolgere un ruolo coerente con il loro mandato costituzionale. Dopo aver quindi manifestato apprezzamento per lo sforzo non da poco profuso dalla relatrice nella rielaborazione della proposta di parere, si domanda che senso abbia sottoporre i dirigenti scolastici alla rilevazione della presenza in servizio, tenuto conto che una loro eventuale assenza potrebbe essere pur sempre giustificata dalla funzione, che li vede spesso impegnati su più scuole. Meglio allora sarebbe, a suo avviso, indire concorsi per assicurare la presenza di un dirigente in ogni istituzione scolastica. Invita quindi la relatrice a modificare la condizione, per sottrarre anche i dirigenti scolastici all'applicazione dell'articolo 2, preannunciando altrimenti il proprio voto contrario sulla proposta di parere.

Virginia VILLANI (M5S), *relatrice*, conferma la proposta di parere (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018.

C. 1681 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Domenico FURGIUELE (Lega), *relatore*, riferisce che il disegno di legge su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, già approvato dal Senato il 7 marzo scorso, reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo sulla sede.

Ricorda che l'Istituto universitario europeo (IUE) è un'istituzione accademica di eccellenza, fondata nel 1972 dai sei paesi fondatori delle Comunità europee, con l'obiettivo di promuovere la ricerca e gli studi dottorali e post-dottorali nell'ambito delle scienze sociali. Ad oggi fanno parte dello IUE 23 Stati membri dell'Unione europea, cui si aggiungono Svizzera e Norvegia, che hanno siglato con la struttura accordi di associazione. A seguito della stipula, nel luglio del 1975, di un apposito Accordo con l'Italia, l'Istituto ha stabilito la propria sede presso la Badia Fiesolana di San Domenico di Fiesole. La ratifica del Protocollo in esame deriva dall'esigenza di dotare l'IUE di strutture che gli consentano di avviare pienamente le attività della *School of Transnational Governance*: scuola di formazione avanzata sui grandi temi strategici dei futuri scenari internazionali – tra cui libertà, democrazia e diritti; regolazione di finanza, commercio e mercati; cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale; diplomazia culturale – a beneficio di studenti, ricercatori, studiosi e operatori pubblici e privati destinati a esercitare responsabilità decisionali e a formulare politiche statuali e sovranazionali.

A tale scopo il Governo italiano ha offerto all'IUE la concessione di un ulteriore edificio, identificato nel Palazzo Buontalenti, a Firenze per farne la sede della *School of Transnational Governance (STG)*. Il Protocollo si compone di un preambolo e di otto articoli, strutturati in tre capi, contenenti rispettivamente le disposizioni relative a Palazzo Buontalenti (articoli 1- 4), quelle relative agli immobili in uso all'IUE (articolo 5) e le disposizioni finali (articoli 6-8). Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. Gli

articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Firenze il 18 giugno 2018. L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria del provvedimento.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

C. 1638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Felice MARIANI (M5S), *relatore*, riferisce che il disegno di legge sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, e detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno italiano alla Convenzione. Ricorda che nella XVII legislatura venne presentato un analogo disegno di legge (Atto Camera n. 4303) che fu approvato dalla Camera il 22 novembre 2017, ma non ha completato il suo *iter* a causa della fine della legislatura. Precisa che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive è intesa a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, coinvolgendo tutte le parti interessate a tale obiettivo, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse sportive.

Nel testo della Convenzione in esame l'espressione « manipolazione di competizioni sportive » non si riferisce esclusivamente alla competizione che vede il confronto di atleti o squadre e nemmeno alla sola manipolazione del risultato finale di una competizione sportiva, ma più in generale a tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva, volte a interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi.

Sottolinea che la crescente commercializzazione degli eventi sportivi e la loro esposizione mediatica hanno favorito un consistente incremento degli interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi ed incentivato lo sviluppo di nuove attività, sia lecite sia illecite. Due fenomeni peculiari sono emersi in tale contesto: il moltiplicarsi delle tipologie di scommesse disponibili e lo sviluppo di un consistente mercato illegale capace di offrire margini di rendimento particolarmente elevati, in grado di attirare le organizzazioni criminali che dalla manipolazione delle competizioni sportive su cui sono effettuate le scommesse traggono enormi ricavi, riciclando, in tal modo, denaro di provenienza illecita. La Convenzione in esame rappresenta uno strumento in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale. Riferisce che il testo della Convenzione si compone di un preambolo e 41 articoli.

Lo scopo della Convenzione è combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport, in conformità al principio dell'autonomia del medesimo. Gli obiettivi consistono nella prevenzione, identificazione ed applicazione di sanzioni alle manipolazioni ad ogni livello territoriale delle manifestazioni sportive e nella promozione della cooperazione tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e quelle coinvolte nelle scommesse, a li-

vello internazionale e nazionale, contro tale fenomeno. I principi guida ai quali deve ispirarsi la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive sono costituiti dai diritti dell'uomo, dalle regole di legalità e di proporzionalità, dalla protezione della vita privata e dei dati personali. In particolare, l'articolo 6 sollecita le Parti ad incoraggiare l'educazione, la formazione la sensibilizzazione e la ricerca finalizzate alla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.

A sua volta, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è composto da 7 articoli. Gli articoli 1 e 2 prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive. Gli articoli da 3 a 5 introducono disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. Come spiegato nella relazione illustrativa del disegno di legge di ratifica presentato al Senato (A.S. 773), il Governo ritiene che non abbisognino di adeguamento le restanti parti della Convenzione, in quanto il nostro ordinamento prevede già misure di prevenzione delle frodi sportive e forme di cooperazione tra le società sportive e le autorità pubbliche di regolamentazione (articoli 1-14 della Convenzione) e persegue penalmente le condotte di frode nelle competizioni sportive attraverso le fattispecie di reato previste dalla legge n. 401 del 1989 (articoli da 15 a 28 della Convenzione). Per i profili che necessitano invece di adeguamento, l'articolo 3 del disegno di legge dà attuazione nel nostro ordinamento all'articolo 9 della Convenzione, che invita gli Stati a identificare un'autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l'applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni. L'autorità competente viene individuata dal legislatore nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Ricorda, infatti, che l'Agenzia, in veste di amministrazione dei monopoli, è garante della legalità e della sicurezza in materia di gioco e svolge funzioni di controllo sulla produzione e vendita dei

tabacchi al fine di assicurare il regolare afflusso delle imposte. L'articolo 5 introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all'articolo 23 della Convenzione. In particolare, il disegno di legge inserisce un nuovo articolo 25-*quaterdecies* nel catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite). L'articolo 6 del disegno di legge prevede che si sia attuazione alle disposizioni della legge di ratifica con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Sottolinea, infine, che ciò che la Convenzione sottoposta a ratifica vuole salvaguardare sono il ruolo e la funzione principale dello sport, che, per definizione e per sua stessa natura, esclude ogni forma di inganno e di sopraffazione. Lo sport, infatti, deve poter essere vissuto, da chi lo pratica e da chi vi assiste, come un mondo ordinato di confronti e scontri leali; per i giovani, in particolare, deve essere la prima grande scuola di lealtà e trasparenza.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 2 aprile 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO, indi della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Salvatore Giuliano.

La seduta comincia alle 13.15.

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione.

C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia e Petizione n. 111.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1696 – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 marzo 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1696 Brunetta. Sulla base di quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, comunica di averne disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento, ai progetti di legge in titolo.

Angela COLMELLERE (Lega), *relatrice*, riferisce che il provvedimento da ultimo abbinato alle proposte di legge in materia di educazione civica o di educazione alla cittadinanza, prevede, in ossequio al patrimonio enogastronomico italiano quale parte integrante del più ampio patrimonio culturale, storico e artistico del nostro Paese, l'istituzione dell'insegnamento della storia e della cultura del vino e delle eccellenze enogastronomiche italiane come materia di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado. In particolare, nelle scuole secondarie di secondo grado con indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale e negli istituti professionali alberghieri, l'insegnamento obbligatorio della storia e della cultura delle eccellenze enogastronomiche italiane dovrà costituire disciplina di specializzazione.

Si prevede, inoltre, che le lezioni siano svolte anche presso aziende alimentari italiane, aziende vinicole, cantine e musei del vino, al fine di consentire agli studenti una conoscenza del patrimonio vinicolo e gastronomico italiano attraverso una formazione a 360 gradi. L'articolo 2 interviene sui programmi di insegnamento prevedendo che con decreto ministeriale sia stabilito il contenuto dei programmi di insegnamento della storia e della cultura delle eccellenze enogastronomiche italiane. L'articolo 3 reca prevede l'avvio di un progetto di corsi di qualificazione professionale, anche mediante percorsi di affiancamento con le aziende del territorio, le cantine, i musei del vino e i consorzi, al fine di fornire ai docenti le informazioni e le conoscenze necessarie allo svolgimento dell'insegnamento della storia e della cultura delle eccellenze enogastronomiche italiane, nonché le linee guida per la predisposizione di corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale. È altresì stabilito, all'articolo 5, che dall'attuazione delle disposizioni della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre all'articolo 6 è specificato che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Giorgia LATINI, *presidente*, comunica che la Conferenza dei presidenti dei gruppi riunitasi la scorsa settimana ha stabilito che la discussione in Assemblea del provvedimento in titolo inizi lunedì 29 aprile. Ricorda quindi che con quelle di questa settimana si esaurirà l'elenco delle audizioni informali programmate sul provvedimento. Quindi, sulla base di quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, propone di costituire un comitato ristretto cui affidare il compito di individuare il testo di riferimento per la successiva fase di esame.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che il Comitato ristretto sarà con-

vocato già nella corrente settimana per decidere in merito al testo base e che, una volta individuato il testo base, sarà fissato un termine per la presentazione degli emendamenti.

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. (C. 1433 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il disegno di legge n. 1433 Governo, approvato dal Senato, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo;

rilevato che:

l'articolo 2 prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche;

il comma 4 del medesimo articolo 2 prevede che, per il personale docente ed educativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità di applicazione della verifica biometrica e della videosorveglianza degli accessi verranno stabilite da un apposito regolamento che dovrà essere emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;

considerato che:

il provvedimento nasce dall'esigenza di dare un'effettiva semplificazione alla pubblica amministrazione, in un'epoca di trasformazione digitale, per lavorare sulle

procedure concrete e per rendere più efficiente la macchina amministrativa;

al personale operante nelle istituzioni scolastiche, viste le sue specificità e professionalità, non è sempre possibile adattare provvedimenti pensati per altri settori del pubblico impiego;

il fenomeno dell'assenteismo nelle scuole è estremamente limitato, anche perché per i docenti assentarsi dall'istituto senza permesso è pressoché impossibile;

tutto il personale delle istituzioni scolastiche, compreso quello amministrativo tecnico e ausiliario, è chiamato a prestare un servizio finalizzato alla dimensione educativa;

il ruolo del dirigente scolastico, in particolare, non può essere sottoposto a questo genere di controlli e la valutazione del dirigente non può essere frutto del conteggio delle ore passate a scuola, in quanto la qualità della prestazione dirigenziale non dipende dal tempo trascorso in ufficio, ma dal livello di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati. Il dirigente scolastico, d'altra parte, non è soggetto a un orario di servizio in una sede dovendo seguire alunni e docenti anche in sedi staccate e coordinate, partecipa a riunioni di ambito o conferenze di servizio, interagisce con gli enti locali, svolge la sua funzione anche al di fuori della sede di servizio e svolge incarichi diversi pur mantenendo le sue responsabilità in quanto datore di lavoro;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, comma 4, la Commissione di merito sostituisca le parole: « Per il personale docente ed educativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca, le modalità attuative del presente articolo sono » con le seguenti: »Il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo. I dirigenti dei medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalità ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

Audizione del Consorzio Autonomo Riciclo Plastica Italia (CARPI) *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione)* 45

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 2 aprile 2019. — Presidenza del vicepresidente Patrizia TERZONI.

La seduta comincia alle 11.30.

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

Audizione del Consorzio Autonomo Riciclo Plastica Italia (CARPI).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Patrizia TERZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Luciano PAZZONI, *presidente del Consorzio Autonomo Riciclo Plastica Italia*

(CARPI), e Alfeo MOZZATO, *direttore generale del Consorzio Autonomo Riciclo Plastica Italia (CARPI)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti, i deputati Alberto MANCA (M5S) e Chiara BRAGA (PD).

Luciano PAZZONI, *presidente del Consorzio Autonomo Riciclo Plastica Italia (CARPI)* e Alfeo MOZZATO, *direttore generale del Consorzio Autonomo Riciclo Plastica Italia (CARPI)* rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Patrizia TERZONI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del Consorzio Autonomo Riciclo Plastica Italia (CARPI) per il loro intervento. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione del prof. Domenico Talia e del prof. Riccardo Zecchina (*Svolgimento e conclusione*). 46

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 2 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 12.40.

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione del prof. Domenico Talia e del prof. Riccardo Zecchina.

(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Domenico TALIA, *professore ordinario di ingegneria informatica presso l'Università della Calabria*, e Riccardo ZECCHINA,

professore ordinario di fisica teorica presso l'Università Bocconi di Milano svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Alessandro MORELLI, *presidente*, Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Valentina BARZOTTI (M5S), Davide GARIGLIO (PD) e Diego DE LORENZIS (M5S).

Domenico TALIA, *professore ordinario di ingegneria informatica presso l'Università della Calabria*, e Riccardo ZECCHINA, *professore ordinario di fisica teorica presso l'Università Bocconi di Milano*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ringrazia il professor Domenico Talia e il professor Riccardo Zecchina per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate dalla rete ferroviaria nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza. Nuovo testo C. 1615 Marino (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*)

47

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 aprile 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI.

La seduta comincia alle 11.45.

Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate dalla rete ferroviaria nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza.

Nuovo testo C. 1615 Marino.
(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucia SCANU (M5S), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo.

La proposta di legge C. 1615, che nel testo risultante dall'esame degli emendamenti consta di due articoli, si pone la finalità di consentire ai soggetti che esercitano le reti ferroviarie isolate di continuare a svolgere i servizi di trasporto

turistico su tali reti. A tale scopo l'articolo 1 apporta modificazioni all'articolo 5 della legge n. 128 del 2017, concernente la gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse. Ricordo che il suddetto articolo 5 prevede che le amministrazioni competenti procedano all'affidamento dei suddetti servizi previa pubblicazione nel proprio sito *internet* di un apposito avviso, con il quale rendono nota la ricerca di soggetti gestori. Nella domanda il richiedente indica tra l'altro le tratte ferroviarie interessate e l'impresa ferroviaria, di cui al capo II del decreto legislativo n. 112 del 2015, che eserciterà il servizio di trasporto. In particolare l'articolo 1 della proposta di legge, come modificato dalla Commissione di merito, aggiunge all'articolo 5 un comma *1-bis*, con il quale si chiarisce che il servizio di trasporto turistico è esercitato dai seguenti soggetti: imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo n. 112 del 2015, per le linee interconnesse con la rete ferroviaria nazionale; imprese ferroviarie o soggetti che già esercitano servizi ferroviari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, sulle reti ferroviarie isolate dal punto di

vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, con riferimento alle medesime reti; altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni, posti sotto la responsabilità delle suddette imprese ferroviarie o dei soggetti che già esercitano servizi ferroviari. Conseguentemente, al primo periodo del comma 3 del medesimo articolo 5, che riguarda le modalità di compilazione della domanda di richiesta di gestione, viene modificata l'indicazione di chi eserciterà il servizio di trasporto turistico con il richiamo al

soggetto di cui al nuovo comma 1-*bis* invece che alla sola impresa ferroviaria.

L'articolo 2, inserito dalla Commissione di merito, dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) (*Svolgimento e conclusione*) 49

Audizione di Luca Benci, giurista esperto in diritto sanitario (*Svolgimento e conclusione*) . 50

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. Emendamenti C. 491-A Massimo Enrico Baroni 50

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 2 aprile 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

(Svolgimento e conclusione).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano DE POLIS, *segretario generale dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, Roberto NOVELLI (FI) e Celeste D'ARRANDO (M5S).

Stefano DE POLIS, *segretario generale dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)*, risponde ai quesiti formulati.

Elena CARNEVALI (PD) formula un'ulteriore richiesta di chiarimento.

Stefano DE POLIS, *segretario generale dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)*, fornisce ulteriori precisazioni.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di Luca Benci, giurista esperto in diritto sanitario.

(Svolgimento e conclusione).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, introduce l'audizione.

Luca BENCI, *giurista esperto in diritto sanitario*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, Elena CARNEVALI (PD), Roberto NOVELLI (FI) e Doriana SARLI (M5S).

Luca BENCI, *giurista esperto in diritto sanitario*, risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara, quindi, conclusa l'audizione odierna.

La seduta termina alle 12.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 2 aprile 2019.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. Emendamenti C. 491-A Massimo Enrico Baroni.

Il Comitato si è riunito dalle 12.50 alle 13.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:	
Incontro con una delegazione della Commissione Agricoltura, Silvicoltura, Industria Alimentare e Servizi Specifici della Camera dei Deputati del Parlamento di Romania	60
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1718 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province	60
Audizione del direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dottor Gabriele Papa Pagliardini	60
Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti	60

SEDE REFERENTE

Martedì 2 aprile 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzano.

La seduta comincia alle 9.

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici

avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.
C. 1718 Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che al termine della relazione introduttiva, secondo quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo, dello scorso 28 marzo, avranno luogo le programmate audizioni informali, alle quali potranno aggiungersi ulteriori audizioni che potranno essere deliberate dall'Ufficio di presidenza che si riunirà al termine della seduta, sulla base delle indicazioni pervenute dai gruppi, nelle giornate di mercoledì e di giovedì.

Rammenta, altresì, che, sempre secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 10 di venerdì 5 aprile.

Ricorda infine che l'esame del provvedimento risulta inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 15 aprile.

In qualità di relatore introduce la discussione.

Fa quindi presente che il decreto-legge all'esame reca un insieme di interventi in materia di agricoltura, volti ad incidere sui settori olivicolo-oleario, lattiero caseario del comparto ovino e caprino e agrumicolo, in ragione dello stato di crisi nel quale versano.

La finalità dell'intervento normativo è dettata dalla necessità ed urgenza di sviluppare per i settori in questione un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e di sostenere concretamente le imprese agricole, in crisi anche per il perdurare degli effetti dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale dello scorso anno e dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.

Osserva che si tratta di temi che, a testimonianza della loro rilevanza e della sinergia dell'attività del Parlamento e del Governo nell'affrontare le emergenze del comparto agricolo, sono stati o sono tuttora all'attenzione della Commissione. Le soluzioni approntate, d'altra parte, sono in linea con le conclusioni elaborate dalla Commissione nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla *Xylella fastidiosa* e con l'attività di indirizzo svolta dalla Commissione in relazione alla crisi

del comparto lattiero caseario ovi-caprino, che, ricorda, si è conclusa la scorsa settimana con l'approvazione all'unanimità di una risoluzione unitaria recante impegni riferiti sia alle misure di carattere emergenziale che a quelle di carattere strutturale di cui il comparto necessita.

Venendo ai contenuti delle singole disposizioni, segnala che il Capo I reca norme per il sostegno al settore lattiero caseario.

Non si sofferma in questa sede a ripercorrere le vicende — che sono state approfondite dalla Commissione in occasione dell'esame delle risoluzioni a prima firma dei colleghi Cadeddu, De Carlo, Gadda, Spina e Gastaldi — legate alle difficoltà in cui versa da tempo la pastorizia ed alla crisi economica determinata dal crollo del prezzo del formaggio « pecorino romano Dop » che ha colpito il settore lattiero caseario del comparto ovino e caprino, determinando un calo del prezzo di vendita del latte ben al di sotto dei costi di produzione.

Si limita a ricordare che, tra il 2014 e il 2019, il prezzo del latte ovi-caprino ha subito considerevoli oscillazioni, raggiungendo il prezzo massimo di 1,50 euro al chilo sino a scendere ad un minimo di 0,60 euro al chilo.

Ricorda, infine, che lo scorso 8 marzo è stata raggiunta un'intesa nel Tavolo istituzionale di Sassari che prevede il pagamento di 74 centesimi al litro di latte, con l'impegno di un congruaggio a novembre in base al prezzo di mercato del pecorino romano.

Rileva dunque che appare evidente che il comparto del latte ovi-caprino, specialmente quello sardo, richiede con urgenza azioni concrete e interventi strutturali per rilanciare un settore che rappresenta una strategica risorsa economica e sociale. A tal fine, il decreto-legge reca una serie di interventi urgenti a sostegno del settore del latte ovino e caprino. Come già anticipato, sottolinea che a tali interventi di carattere emergenziale dovranno poi seguire interventi di carattere strutturale.

Evidenzia, in particolare, che l'articolo 1 novella il decreto-legge 24 giugno 2016,

n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, inserendo nel Capo IV, recante disposizioni per l'agricoltura, l'articolo 23.1 con il quale si istituisce, nello stato di previsione del MIPAAFT, un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2019 – a valere sulle risorse del fondo destinato al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 748 della legge di bilancio per il 2019 – volto a migliorare la qualità e la competitività del latte ovino attraverso: il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera; l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, tra le quali, lo stoccaggio privato dei formaggi ovis a denominazione di origine protetta (DOP); la ricerca; il trasferimento tecnologico; gli interventi strutturali nel settore di riferimento.

La definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo è affidata ad un decreto ministeriale, da adottare previa intesa in Conferenza Stato-regioni, tenendo conto, fra l'altro, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, della consistenza numerica dei capi bestiame, dell'adozione di iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile, nonché della promozione della qualità dei prodotti *made in Italy*.

Il contributo è concesso nel rispetto dell'importo massimo consentito agli aiuti *de minimis* del settore agricolo di cui al regolamento (UE) n.1407/2013 e 1408/2013 della Commissione.

Al riguardo, fa presente che, in risposta al question time presentato dal Senatore De Bonis nell'Assemblea del Senato il 21 marzo 2019, il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo ha precisato che il contributo in esame sarà concesso, nel rispetto dell'ordinamento europeo, con le regole dell'aiuto di Stato Italia SA. 4241 « Contratti di filiera e di distretto », autorizzato dalla Commissione europea o, in alternativa, a ogni singolo produttore nel rispetto del regime

del *de minimis*. Analoga indicazione è del resto contenuta nella relazione tecnica.

Segnala che l'articolo 2, comma 1, inserisce invece, nel decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali), il nuovo articolo 3-*bis*, che prevede che, per far fronte alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario ovino caprino, siano disposti, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, contributi destinati alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti, entro il 31 dicembre 2018, dalle imprese che operano nel settore.

Evidenzia che il comma 2 specifica che il contributo è concesso per un ammontare identico a ciascun singolo produttore, nel rispetto dell'importo massimo consentito agli aiuti *de minimis* del settore agricolo di cui ai regolamenti (UE) n.1407/2013 e 1408/2013 della Commissione.

Il comma 3 prevede che la copertura degli oneri venga rinvenuta nell'ambito dei Fondi speciali, allo scopo, parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole, alimentari forestali e del turismo.

Osserva che l'articolo 3 fornisce risposte all'esigenza, fondamentale per poter procedere ad una vera programmazione produttiva del comparto lattiero-caseario, di disporre di dati di produzione ufficiali, omogenei e trasparenti, introducendo disposizioni in materia di tracciabilità del latte ovino caprino (essendo quella relativa al latte vaccino già prevista a legislazione vigente) e dei prodotti lattiero caseari fatti con tutte le tipologie di latte.

In particolare, il comma 1 prevede che i primi acquirenti di latte crudo sono tenuti a registrare nella banca dati del Sistema informativo nazionale (SIAN) i quantitativi di latte ovino e caprino e il relativo tenore di materia grassa consegnati dai singoli produttori nazionali nonché di latte e prodotti lattiero-caseari

semilavorati introdotti nei propri stabilimenti ed importati da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi.

Fa presente che il testo fa salvo quanto stabilito per il latte vaccino dall'allegato III, punto 9, del regolamento di esecuzione UE n. 2017/1185 della Commissione del 20 aprile 2017.

Il comma 2 prevede poi che le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino sono tenute a registrare mensilmente, per ogni unità produttiva, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino.

Il comma 3 stabilisce le modalità di attuazione della norma, mentre il comma 4 disciplina l'apparato sanzionatorio, stabilendo che chiunque non adempia agli obblighi di registrazione previsti dai commi 1 e 2, entro il quinto giorno del mese successivo a quello a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro. Nel caso in cui la mancata registrazione riguardi quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri non registrati mensilmente nel rispetto del termine previsto al primo periodo, si applica la sanzione amministrativa accessoria del divieto di svolgere le attività previste dal comma 1 e dal comma 2 sull'intero territorio nazionale.

Il comma 5 assegna all'ICQRF la competenza ad irrogare le sanzioni, mentre il comma 6 affida allo stesso organo, nonché, nell'ambito delle rispettive competenze, alle regioni, agli enti locali e alle altre autorità di controllo, il compito di esercitare i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni in esame.

Rileva che l'articolo 4 interviene invece sulle modalità di effettuazione della riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, al fine, come si legge nella relazione illustrativa, di «fornire strumenti di migliore funzionalità del recupero delle somme, anche in via coattiva, nella delicata fase attuativa della sentenza della Corte di

Giustizia UE 24 gennaio 2018, n. C-433/15 che, come è noto, ha ravvisato l'inadempimento nella condotta dello Stato italiano, in relazione alle procedure di recupero del prelievo supplementare sul latte. ».

Sottolinea che tale finalità è perseguita attraverso l'attribuzione delle competenze per gli atti della riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sottraendole all'AGEA, ciò in quanto, come si legge nella relazione illustrativa, «la prima è istituzionalmente strutturata, al contrario della seconda, per svolgere con efficienza ed efficacia tali procedure ».

Al riguardo, fa presente che l'articolo in esame novella i commi 10, 10-bis e 10-ter dell'articolo 8-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009, e vi introduce un nuovo comma 10-quater.

Il nuovo comma 10 prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, sia effettuata mediante ruolo, e, cioè mediante le procedure di riscossione ordinaria, sulla base della disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 (si tratta delle disposizioni relative alla riscossione mediante ruoli – contenute nel capo II del titolo I – e di quelle relative alla riscossione coattiva, contenute nel titolo II).

Il nuovo comma 10-ter – per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione – dichiara sospesi, fino al 15 luglio 2019, con riferimento ai relativi crediti: i termini di prescrizione; le procedure di riscossione coattiva; i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

Il nuovo comma 10-quater prevede che le procedure di riscossione coattiva sospese sono successivamente proseguite dall'agente della riscossione, il quale resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'AGEA e nei confronti del quale le garanzie già attivate mantengono validità e grado.

Il comma 2 dell'articolo 4 in esame prevede l'applicazione delle nuove disposizioni a decorrere dal 1° aprile 2019.

Rileva poi che l'articolo 5, comma 1, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale, incrementa con una dotazione pari a 14 milioni di euro per l'anno 2019, il Fondo nazionale per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La disponibilità complessiva del Fondo, da ultimo rifinanziato con la Legge di bilancio 2019, articolo 1, comma 668, è pari a 6 milioni di euro.

Nello specifico, la dotazione del Fondo è incrementata per l'acquisto di formaggi DOP con le seguenti caratteristiche: fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di 5 mesi, contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, umidità superiore al 30 per cento, cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento. Rammenta, a tale riguardo, che un simile intervento era stato disposto nel 2017 per far fronte ad una crisi analoga che aveva colpito sempre la regione Sardegna.

In proposito, ricorda che il suddetto Fondo è stato istituito con il decreto-legge n. 83 del 2012 (articolo 58, comma 1) ed opera presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.

Rammenta, inoltre, che come dispone il Regolamento FEAD 223/2014 (articolo 2, n. 2), per « indigenti » si intendono persone fisiche, singoli, famiglie e nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le parti interessate, evi-

tando conflitti di interessi, o definiti dalle organizzazioni partner e approvati da dette autorità nazionali, che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche.

L'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha finanziato il fondo in esame per 5 milioni di euro a decorrere dal 2017.

L'articolo 1, comma 668, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha rifinanziato il Fondo di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Il Fondo – allocato sul cap. 1526 dello stato di previsione del MIPAAFT – presenta attualmente risorse pari a 6 milioni di euro in conto competenza e cassa per il 2019.

Il comma 2 dell'articolo 5 in esame subordina l'efficacia di tali disposizioni all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il comma 3, infine, reca norme per la copertura finanziaria della norma, a valere sulle risorse iscritte per il 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Segnala che il Capo II, contiene norme per il sostegno del settore olivicolo-oleario.

In particolare, l'articolo 6 estende l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva (ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004), nel limite della dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale (FSN), in favore delle imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi.

In proposito, ricorda infatti che l'articolo 1, comma 3, lettera b), del richiamato decreto legislativo n. 102 consente di attivare gli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale esclusiva-

mente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo.

Evidenzia che, come precisato nella relazione illustrativa, « nel momento in cui si è verificato l'evento molte imprese agricole pugliesi non avevano ancora sottoscritto polizze agevolate a copertura del rischio « gelo e brina », pure inserito nel Piano assicurativo 2018, ed in loro favore non sarebbe quindi consentito alcun intervento compensativo, nel momento in cui ne hanno più necessità. L'intervento normativo, dettato dalla necessità di sostenere le imprese agricole danneggiate dal perdurare degli effetti dei danni provocati dalle gelate eccezionali » consente dunque anche ad esse di beneficiare degli aiuti indicati all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 (contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo, proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte).

Il comma 2 autorizza la Regione Puglia a deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità dei predetti eventi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

L'articolo 7 reca misure per il sostegno al settore olivicolo-oleario, al fine di contrastare le particolari criticità produttive, anche derivanti dal verificarsi di eventi atmosferici avversi e dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.

Al riguardo, ricorda che, come la Commissione ha appreso dalle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla *Xylella fastidiosa*, la campagna di raccolta 2018 ha segnato a livello nazionale un netto calo rispetto a quella dell'anno precedente, e fatto registrare, per la Puglia in particolare, una flessione del raccolto del

65 per cento proprio a causa delle gelate e dei problemi fitosanitari che hanno colpito gli uliveti.

La disposizione introduce, nel nuovo articolo 4-*bis*, aggiunto nel decreto-legge n. 51 del 2015, al comma 1, un contributo per la copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore olivicolo-oleario entro la data del 31 dicembre 2018, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività.

Il contributo è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 5 milioni per il 2019 – a valere sui fondi speciali dello stato di previsione del MEF per il 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MIPAAFT – ed è concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dell'importo massimo consentito agli aiuti *de minimis* del settore agricolo di cui al regolamento (UE) n.1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, (comma 3).

Le modalità di concessione del contributo e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste e dei casi di revoca e decadenza saranno definite con decreto ministeriale da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 8 prevede norme per il contrasto alla *Xylella fastidiosa* e di altre fitopatie.

Evidenzia, in particolare, che il comma 1 novella il decreto-legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/Ce sulle misure di protezione contro l'individuazione e la diffusione nella Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, introducendovi un nuovo articolo 18 che prevede la possibilità di attuare l'intervento fitosanitario di urgenza nell'ambito delle misure di contrasto alla *Xylella fastidiosa* in deroga alla normativa vigente, prevedendo comunque dei limiti.

Nel richiamare i lavori svolti dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla *Xylella fastidiosa*, ricorda come da più parti è stato rappresentato

che una delle cause della mancata attuazione delle misure fitosanitarie per il contrasto al batterio è costituita dalla presenza di vincoli regionali e nazionali di varia natura (paesaggistici, idrogeologici, forestali) che insistono sulle aree oggetto di eradicazione. Nel documento conclusivo approvato all'esito dell'indagine, la Commissione ha quindi reputato che: « si debba giungere rapidamente alla definizione di una normativa – di carattere emergenziale – che consenta di dare tempestiva attuazione alle misure fitosanitarie e di semplificare le procedure istruttorie prodromiche all'abbattimento e alla rimozione delle piante infette che ricadano in aree soggette a vicolo ambientale o siano ulivi secolari. » Ricorda che il documento conclusivo ha poi precisato che: « Tale attività dovrà ovviamente tenere conto – come da più parti sottolineato nelle audizioni – del valore identitario dell'olivo per il territorio pugliese. », ciò in quanto « Le istituzioni devono poter contare su una legislazione che garantisca loro la tempestività e l'efficacia dell'intervento. ».

Sottolinea quindi che la disposizione all'esame, perseguendo la finalità, indicata nella relazione illustrativa « della protezione delle produzioni agricole, nonché del raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico quali la protezione del patrimonio ambientale, paesaggistico e forestale » sembra andare nel senso indicato dalla Commissione.

Rileva che il comma 1 del nuovo articolo 18-bis dispone infatti che le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività connessa, compresa la distruzione delle piante contaminate, incluse quelle aventi carattere monumentale, sono attuate in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nell'articolo 6, comma 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015 e nei provvedimenti di emergenza sanitaria.

Rammenta che la richiamata decisione europea è relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* ed il comma 2-bis dell'articolo 6 prevede che si possano

non eradicare piante di valore storico purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: le piante ospiti in questione siano state sottoposte a campionamento e analisi conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, ed è stato confermato che non sono infette dall'organismo specificato; le singole piante ospiti o la zona interessata siano state isolate fisicamente dai vettori in modo adeguato affinché tali piante non contribuiscano all'ulteriore diffusione dell'organismo specificato; sono state applicate pratiche agricole appropriate per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.

Fa presente che il comma 1 stabilisce quindi che le piante monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 6 (*recte*: le piante monumentali presenti nella zona delimitata di cui all'articolo 4 nel quale devono essere adottate le misure di eradicazione di cui all'articolo 6) non sono rimosse se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla stessa decisione.

Il comma 2 prevede che nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per i territori sono legittimati ad attuare tutti i provvedimenti di urgenza necessari per evitare il diffondersi della malattia, compresa la distruzione delle piante contaminate e l'intervento su qualsiasi altro materiale che possa risultare contaminato (materiali di imballaggio, recipienti, macchinari e ogni possibile veicolo di diffusione di organismi nocivi). A tal fine, gli ispettori sanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario accedono, previo avviso almeno cinque giorni prima della verifica, ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione. L'accesso è consentito ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali. Sono fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale e internazionale.

Evidenzia che il comma 3 prevede che il proprietario, il conduttore o il detentore,

a qualsiasi titolo, di terreni sui quali sono riscontrate piante infette da organismi nocivi che non fornisce tempestiva denuncia ai Servizi sanitari competenti per territorio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000.

Rileva poi che, ai sensi del comma 4, i medesimi soggetti sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 30.000 in caso di mancata esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi. In tal caso è prevista la sostituzione degli ispettori fitosanitari, coadiuvati dal personale di supporto, nel procedere alle misure indicate. La sanzione amministrativa a carico di chiunque impedisca tali operazioni è raddoppiata.

Sottolinea inoltre che il comma 5 reca poi una norma residuale, stabilendo che, nei casi di impossibilità ad individuare i proprietari o i conduttori dei terreni sui quali insistono piante infette o nei casi di mancata collaborazione degli stessi, gli ispettori fitosanitari ed il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, per l'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai suddetti fondi al fine di attuare tutte le misure fitosanitarie di urgenza. Per tale scopo, ai sensi del comma 6, i servizi fitosanitari competenti per territorio possono richiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

Il comma 2 dell'articolo 8 abroga infine l'articolo 1, comma 661, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per ragioni di coordinamento con il nuovo intervento normativo.

Segnala che il Capo III reca norme per il sostegno del settore agricolo.

Evidenzia che, come ricordato dalla relazione illustrativa, anche le imprese del comparto agricolo attraversano da tempo una evidente crisi. Il comparto, nel corso degli anni, ha subito un ridimensionamento dovuto, oltre che all'eccessiva frammentazione dell'offerta, al manifestarsi di ripetuti eventi climatici particolarmente avversi. Una delle minacce a cui oggi le aziende di settore appaiono parti-

colare esposte è poi rappresentata dal rischio di ingresso nell'area mediterranea di malattie e parassiti particolarmente distruttivi.

A tal fine, l'articolo 9 novella il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, introducendovi un nuovo articolo 4-*bis* che riconosce un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agricolo entro la data del 31 dicembre 2018, al fine di contribuire alla ristrutturazione di tale settore.

Il contributo è concesso nel limite complessivo di spesa di 5 milioni per il 2019 – a valere sui fondi speciali dello stato di previsione del MEF per il 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MIPAAFT – in un identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti *de minimis* (comma 2).

Le modalità di attuazione della norma saranno definite con decreto ministeriale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni.

Fa presente che il Capo IV reca ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi.

L'articolo 10, comma 1, prevede il rifinanziamento, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il comma 2 reca norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, ai quali si provvede mediante riduzione delle risorse allocate nel Fondo per l'attuazione del programma di Governo, istituito nello stato di previsione del MEF dall'articolo 1, comma 748, della legge di bilancio 2019.

L'articolo 11, comma 1, stanziava infine la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2019, – a valere sui fondi speciali dello stato di previsione del MEF per il 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'ac-

cantonamento relativo al MIPAAFT – da destinare alla realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale per incentivare il consumo di olio extra vergine di oliva, di agrumi e di latte ovicaprino e dei prodotti da esso derivati.

Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo.

Segnala che il Capo V, recante misure urgenti per la messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani – sul quale la Commissione Ambiente esprimerà un parere rinforzato – si compone degli articoli 12, 13 (recante l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio) e 14 (che dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge).

L'articolo 12 interviene invece in merito al completamento degli interventi di somma urgenza volti a fronteggiare la grave situazione ambientale esistente nello stabilimento « Stoppani » sito nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova, già oggetto di gestione commissariale ai sensi di quanto disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2006 e con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2006, n. 3554. Fa presente che tale funzione commissariale è stata svolta, da ultimo, dal Prefetto di Genova e che gli interventi in questione sono volti a garantire le attività di emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate da cromo nell'area di Stabilimento, nonché, nel breve-medio periodo, la continuità dei monitoraggi delle matrici ambientali e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza di emergenza del S.I.N. Cogoleto Stoppani.

Per tali finalità, il comma 1 prevede che il Ministro dell'Ambiente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, individui le misure, gli interventi e le risorse disponibili al fine di portare a conclusione le attività previste nella richiamata ordinanza del 5 dicembre 2006, n. 3554, avvalendosi, d'intesa con il Ministero dell'Interno, non oltre la scadenza

del termine del 31 dicembre 2020, del Prefetto di Genova (già individuato quale Commissario nella precedente gestione commissariale e, quindi, in grado di assicurare la necessaria continuità operativa).

Il comma 3 – riproponendo una facoltà già prevista dalla richiamata ordinanza del 5 marzo 2006, n. 3554 – individua il personale di cui il Prefetto di Genova può avvalersi per le attività in esame, con riferimento specifico alla Sogesid S.p.a., quale società *in house* del Ministero dell'ambiente, nonché alle società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, ai sensi del comma 4 – che riprende quanto era stato già previsto nella citata OPCM del 5 dicembre 2006, n. 3554 – il Prefetto è autorizzato ad avvalersi di personale in comando o in distacco facente parte delle pubbliche amministrazioni nel limite massimo di cinque unità e ad affidare la progettazione degli interventi dichiarati ad ogni effetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, a liberi professionisti, qualora non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche.

Da ultimo, fa presente che il comma 6 elenca le disposizioni normative statali e della Regione Liguria che il Prefetto di Genova è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.35.

**INCONTRI CON DELEGAZIONI
DI PARLAMENTI STRANIERI**

Martedì 2 aprile 2019.

Incontro con una delegazione della Commissione Agricoltura, Silvicoltura, Industria Alimentare e Servizi Specifici della Camera dei Deputati del Parlamento di Romania.

L'incontro informale si è svolto dalle 9.55 alle 11.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 2 aprile 2019.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1718 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29

marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 12.

Audizione del direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dottor Gabriele Papa Pagliardini.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.40.

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane - agroalimentare) e Coldiretti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. Nuovo testo C. 1433 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	61
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere favorevole)</i>	67
Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate dalla rete ferroviaria nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza. Nuovo testo C. 1615 (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	65
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)</i>	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 aprile 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 12.35.

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.

Nuovo testo C. 1433 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni I e XI della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), *relatore*, nell'illustrare il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni competenti in sede referente, rileva come l'articolo 1 istituisca, attraverso l'inseri-

mento dei nuovi articoli 60-*bis*, 60-*ter* e 60-*quater* nel decreto legislativo n. 165 del 2001, presso il Dipartimento della funzione pubblica, un « nucleo della concretezza », preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete – da determinarsi in un apposito piano triennale – per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione. Il piano triennale è predisposto con cadenza annuale dal Dipartimento della funzione pubblica ed è emanato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (di concerto con quello dell'interno). Per le azioni da effettuarsi negli enti territoriali, è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata. Il piano contiene le azioni volte a garantire la « corretta applicazione » delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento, e, a seguito di modifiche introdotte dalle Commissioni di merito, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai principi di

imparzialità e buon andamento; le « azioni concrete » per rendere più efficienti le pubbliche amministrazioni, con indicazione altresì dei tempi per la realizzazione di « azioni correttive »; le modalità di svolgimento delle attività del nucleo della concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale, degli enti locali. Il nucleo della concretezza è infatti l'organismo incaricato di assicurare l'attuazione delle misure previste dal piano, attraverso sopralluoghi e visite svolte in collaborazione con l'Ispettorato per la funzione pubblica. Il nucleo può proporre anche misure correttive, che devono essere adottate, per le amministrazioni statali, entro termini stabiliti. L'inosservanza dei termini previsti per l'attuazione delle misure correttive comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare e determina l'iscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

In base al nuovo articolo 60-ter, il prefetto può segnalare al nucleo eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento. In tal caso, personale della prefettura può partecipare a sopralluoghi e visite condotte dal nucleo.

Il nuovo articolo 60-quater individua in 53 unità il personale del nucleo, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede l'applicazione delle disposizioni sull'attività del nucleo della concretezza anche agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo.

L'articolo 2 prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e reca un principio generale sullo svolgimento della presta-

zione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche. L'introduzione dei sistemi suddetti è prevista in sostituzione di quelli di rilevazione automatica attualmente in uso. Sono esclusi dalla previsione dei nuovi sistemi: il personale in regime di diritto pubblico (quali magistrati, diplomatici e militari) e i dipendenti titolari di un rapporto agile (rapporto di lavoro subordinato che, secondo la definizione di cui all'articolo 18 della legge n. 81 del 2017, si svolge senza precisi vincoli di orario o di luogo, con svolgimento della prestazione in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa).

La definizione delle modalità attuative della sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica attualmente in uso con quelli di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza è demandata ad un decreto, avente natura regolamentare, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali sulle modalità di trattamento dei dati biometrici.

L'articolo 3, in materia di trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione, è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente perché la disposizione risulta già confluita nel decreto-legge n. 135 del 2018 in materia di semplificazioni.

L'articolo 4 conferma il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e reca modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni in oggetto, stabilendo anche disposizioni transitorie. Nel corso dell'esame in sede referente il contenuto dell'articolo è stato arricchito con ulteriori previsioni. Tra le altre cose, è prevista la realizzazione di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, in modalità automatizzata delle domande di partecipazione a concorsi pubblici e delle fasi delle procedure con-

corsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato (nuovo comma 6-*bis*). Si prevede poi che le procedure concorsuali bandite nel triennio 2019-2021 possano essere svolte senza il previo svolgimento delle procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche diverse previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001 (nuovo comma 6-*ter*). Si interviene anche sulla disciplina delle commissioni esaminatrici dei concorsi prevedendo, tra le altre cose, che i componenti possano essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni (nuovo comma 7-*bis*). Viene inoltre istituito l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato anche inserito l'articolo 4-*bis*, il quale prevede che le disposizioni in materia di mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato valgano non solo per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni ma per tutti i dipendenti.

L'articolo 5 reca una disciplina normativa volta a porre rimedio ai problemi sorti in seguito alla risoluzione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti. Ai sensi del comma 1, le pubbliche amministrazioni che abbiano sottoscritto ordini d'acquisto in attuazione delle convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto (edizione 7) e mediante buoni pasto elettronici (edizione 1), per i lotti che sono stati oggetto di risoluzione da parte di Consip S.p.A., richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto, di valore nominale corrispondente, acquistati secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Nel corso dell'esame da parte delle Commissioni competenti in sede referente è stata inserita nel testo una modifica all'articolo 144, comma 5, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016). La norma oggetto di modifica prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, siano individuati gli

esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto. La modifica integra la norma disponendo che tali esercizi debbano dotarsi di garanzia fideiussoria.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, rileva che l'articolo 6, il quale, al comma 1 qualifica le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 4 (recanti l'istituzione del nucleo della concretezza e misure per le assunzioni) come norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione (in materia di pubbliche amministrazioni e pubblico impiego) e come principi generali dell'ordinamento. Il successivo comma 2 specifica che le disposizioni di cui all'articolo 2 (in materia di contrasto dell'assenteismo), concernendo la materia dell'ordinamento civile, rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione.

In base al comma 3, le norme di cui all'articolo 5 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (materia sottoposta a competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

Il comma 4 specifica che le regioni – anche con riferimento ai propri enti ed alle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale – e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del provvedimento. Il comma 5 reca la clausola di salvaguardia con riferimento alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome.

Ricorda infine che, per quanto concerne il coinvolgimento delle regioni, il provvedimento prevede un'intesa in sede di Conferenza unificata sia per l'adozione delle previsioni del piano triennale per la concretezza nelle pubbliche amministrazioni relative agli enti territoriali (articolo 1) sia per l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (articolo 2).

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Roberto PELLA (FI) annuncia la posizione contraria del suo gruppo sul provvedimento, il quale stanziava troppe poche risorse a fronte dei nuovi compiti prefigurati per le pubbliche amministrazioni. Segnala inoltre che nella proposta di parere è sottolineato il ruolo delle regioni mentre è trascurato quello degli enti locali. Rileva più in generale l'assenza di una visione organica, da parte della maggioranza e del Governo, sul futuro della pubblica amministrazione. Il governo sostiene che il provvedimento migliorerà i rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese e che le imprese beneficeranno del recupero di efficienza della pubblica amministrazione. Al riguardo, ritiene che si tratti di una visione del tutto irrealistica, perché ciò di cui davvero le imprese avrebbero bisogno, vale a dire sgravi negli adempimenti burocratici, è del tutto assente nel provvedimento e le proposte migliorative avanzate nel corso dell'esame al Senato dalla collega Toffanin e quindi di nuovo dai colleghi del suo gruppo alla Camera non sono state prese in considerazione. Osserva conclusivamente che, alla luce della sua esperienza sia come sindaco sia come imprenditore, il provvedimento non potrà che peggiorare i rapporti tra imprese e amministrazioni pubbliche, in particolare locali, in un momento in cui, come segnalato ormai anche dal ministro Tria, si è entrati in una preoccupante fase di calo del PIL e di recessione.

Il senatore Daniele MANCA (PD) manifesta forti perplessità sulla tendenza a costituire nuove « sovrastrutture » chiamate a svolgere compiti che sono già affidati alle amministrazioni pubbliche statali. Esempio di questa tendenza è indubbiamente il nucleo della concretezza previsto dal provvedimento. Ritiene infatti contraddittorio, da un lato, dichiarare una volontà di decentramento e, dall'altro lato, costituire una struttura come il nucleo che duplica i compiti di strutture già esistenti. Osserva poi che per potenziare la concre-

tezza dell'azione delle pubbliche amministrazioni, soprattutto a livello locale, occorrerebbe piuttosto operare uno sblocco selettivo delle facoltà assunzionali, in modo da poter colmare i più gravi deficit di personale degli enti locali, ad esempio con riferimento agli uffici chiamati a gestire gli appalti pubblici. Al contrario il provvedimento continua ad ingabbiare tutto in rigide norme centrali senza prestare la dovuta attenzione alle specificità dei territori.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), *relatore* rileva come il provvedimento in esame possa affrontare inevitabilmente solo una parte del problema. Osserva tuttavia che la pubblica amministrazione costituisce una struttura indispensabile per il supporto dell'economia nazionale. Conseguentemente, pur condividendo in linea generale i dubbi sollevati, ritiene la costituzione di nuove strutture per aumentare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, come il nucleo della concretezza proposto dal provvedimento, una necessità per ottenere maggiore dinamicità da parte delle pubbliche amministrazioni. Ricorda poi che il provvedimento contiene anche disposizioni in materia di assunzioni ed invita a tenere conto però anche del contributo che alla maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni potrebbe apportare la digitalizzazione.

Il deputato Francesco ACQUAROLI (FdI), annuncia l'astensione del suo gruppo sul provvedimento. Pur condividendone infatti le finalità, segnala la necessità di interventi più specifici. Ricorda in particolare le grandi difficoltà create negli enti locali dal blocco del turn-over e dai pensionamenti. Molti comuni non riescono ad effettuare gli iter burocratici previsti e migliaia di euro risultano bloccati perché non si riesce a garantire la normale operatività degli uffici tecnici comunali.

Emanuela CORDA, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate dalla rete ferroviaria nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza.

Nuovo testo C. 1615.

(Parere alla IX Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) *relatore*, nell'illustrare il contenuto del provvedimento, segnala che lo stesso modifica l'articolo 5 della legge n.128 del 2017 in materia di ferrovie turistiche. Tale legge disciplina la gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, prevedendo, in particolare che le amministrazioni competenti procedano all'affidamento dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, previa pubblicazione nel proprio sito *internet*, per almeno trenta giorni, di un apposito avviso, con il quale rendono nota la ricerca di soggetti gestori, ovvero comunicano l'avvenuto ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, l'amministrazione può procedere liberamente all'affidamento e alla definizione del conseguente contratto, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse. Nella domanda il richiedente indica le tratte ferroviarie interessate, la tipologia dei rotabili che intende utilizzare, la frequenza delle corse, l'impresa ferroviaria che eserciterà il servizio di trasporto, di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nonché le tipologie di attività di promozione turistico-ricreativa che intende esercitare. Nel caso di domanda

indirizzata alle regioni, queste ultime acquisiscono anche il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili attinenti alla competenza sulle tratte interconnesse alla rete nazionale ai fini della valutazione degli effetti sul sistema ferroviario nazionale. I pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni relativamente alle attività commerciali connesse, compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, sono vincolanti.

Le modifiche introdotte dalla proposta di legge sono volte a estendere l'ambito dei soggetti che possono svolgere servizio ferroviario turistico. A questo scopo viene inserito un nuovo comma 1-*bis* che indica che il servizio ferroviario turistico può essere svolto da: a) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le linee interconnesse con la rete ferroviaria nazionale; b) imprese ferroviarie o soggetti che già svolgono servizi ferroviari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sulle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, con riferimento alle medesime reti; c) altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni, purché posti sotto la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere a) e b), in possesso di certificato di sicurezza o altro titolo di idoneità all'esercizio. A fini di coordinamento viene modificato anche il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 128 del 2017, che, nella formulazione attualmente vigente, fa riferimento esclusivamente alle imprese ferroviarie.

Le disposizioni introdotte dal comma 1 dell'articolo 1 sono volte da un lato a superare la problematica derivante dal fatto che, secondo l'attuale formulazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n.128 del 2017, l'esercizio del trasporto ferroviario, anche con riferimento alle ferrovie turistiche, debba essere esercitato da un'« impresa ferroviaria » ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, di recepimento della direttiva europea 2012/34/UE che ha istituito lo spazio ferroviario europeo unico, e dall'altro a estendere la possibilità di esercitare servizi

ferroviari turistici anche ad altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni. Con riguardo alla prima problematica, la relazione illustrativa della proposta di legge segnala che alcune società che esercitano servizi di trasporto e che, anche se in mancanza della qualifica di imprese ferroviarie, hanno operato nel settore del trasporto turistico ferroviario fino all'entrata in vigore della legge n. 128 del 2017, oggi rischiano di non poter proseguire l'attività in quanto non posseggono tale qualifica. Si cita, a titolo di esempio, il caso della società ARST spa con un socio unico facente capo alla regione autonoma della Sardegna che gestisce il servizio di trasporto ferroviario pubblico locale per 160 chilometri e turistico per 440 chilometri sulla rete ferroviaria regionale senza essere titolare di licenza ferroviaria. In effetti il decreto legislativo n. 112 del 2015, che ha recepito la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo (tra le quali quelle in materia di licenza ferroviaria) le reti ferroviarie locali e regionali isolate adibite al trasporto passeggeri nonché le imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano, extraurbano o regionale su tali reti.

Con riguardo al secondo profilo, segnala che l'esercizio del servizio ferroviario turistico, pur consentito a musei ferroviari e associazioni, dovrebbe comunque svolgersi sotto la responsabilità delle imprese ferroviarie o di soggetti che, ancorché non siano imprese ferroviarie, gestiscono comunque servizi ferroviari sulla rete esistente. Al riguardo, rileva che andrebbe valutata l'opportunità di precisare, ferma restando la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere a) e b) a quali condizioni e con quali limiti i soggetti indicati alla lettera c) possano svolgere il servizio ferroviario.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che la proposta di legge può essere ricondotta a diversi ambiti costituzionalmente rilevanti.

Assume in primo luogo rilievo la materia del trasporto ferroviario riconducibile in parte alla materia di legislazione concorrente grandi reti di trasporto (con specifico riferimento all'infrastruttura ferroviaria nazionale) in parte alla materia di competenza residuale delle regioni trasporto ferroviario regionale e locale.

Ricorda in proposito che la giurisprudenza della Corte costituzionale è stata fin qui orientata ad ammettere l'intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni, sulla base del principio di sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le regioni. Al riguardo, ricorda che la proposta si inserisce in una disciplina, quella recata dalla legge n. 128 del 2017, che già prevede, tra le altre cose, un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'individuazione delle « ferrovie turistiche » (articolo 2). Entra inoltre in considerazione l'aspetto concernente la sicurezza ferroviaria riconducibile all'articolo 117, comma 2, lettera h), « ordine pubblico e sicurezza », di competenza esclusiva dello Stato.

Il deputato Roberto PELLA (FI) sottolinea, come già evidenziato dal relatore che sarebbe opportuno precisare a quali condizioni e con quali limiti i soggetti indicati alla lettera c) possano svolgere il servizio ferroviario. Dichiarò dunque il proprio voto favorevole.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

ALLEGATO 1

Disegno di legge C. 1433. Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.**PROPOSTA DI PARERE FAVOREVOLE**

La Commissione per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1433, Governo, approvato dal Senato, e abb., recante interventi per la concretezza delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo;

rilevato che, come segnalato all'articolo 6 del provvedimento:

le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 (recanti l'istituzione del nucleo della concretezza e misure per le assunzioni) sono qualificabili come norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione (in materia di pubbliche amministrazioni e pubblico impiego) e come principi generali dell'ordinamento;

le disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di contrasto dell'assenteismo, concernendo la materia dell'ordinamento civile, rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

le norme di cui all'articolo 5 in materia di buoni pasto costituiscono prin-

cipi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, materia sottoposta a competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

osservato altresì che:

il comma 5 dell'articolo 6 reca la clausola di salvaguardia con riferimento alle regioni a Statuto speciale ed alle province autonome;

per quanto concerne il coinvolgimento delle regioni, il provvedimento prevede un'intesa in sede di Conferenza unificata sia, all'articolo 1, per l'adozione delle previsioni del piano triennale per la concretezza nelle pubbliche amministrazioni relative agli enti territoriali sia, all'articolo 2, per l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disegno di legge C. 1615. Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1615, Marino, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla IX Commissione;

rilevato come la proposta di legge, che modifica l'articolo 5 della legge n.128 del 2017 in materia di ferrovie turistiche, sia volta ad ampliare l'ambito dei soggetti autorizzati a svolgere servizio ferroviario turistico, in particolare, in considerazione del fatto che alcune società che esercitano servizi di trasporto e che hanno operato nel settore del trasporto turistico ferroviario fino all'entrata in vigore della legge n. 128 del 2017, che ha riservato l'esercizio di tale attività solo ai soggetti qualificati come imprese ferroviarie, rischiano oggi di non poter proseguire l'attività in quanto non in possesso di tale qualifica;

rilevato come la modifica sia resa necessaria dal fatto che il decreto legislativo n. 112 del 2015, di recepimento della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, ha escluso dall'ambito di applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo (tra le quali quelle in materia di licenza ferroviaria) le reti ferroviarie locali e regionali isolate adibite al trasporto passeggeri nonché le imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano, extraurbano o regionale su tali reti;

rilevato come, nell'ottica di superare tali incongruenze e problematicità, l'esercizio del servizio ferroviario turistico venga consentito anche a musei ferroviari e associazioni, comunque sotto la responsabilità di imprese ferroviarie o di soggetti che, ancorché non qualificate come imprese ferroviarie, gestiscono servizi ferroviari sulla rete esistente;

rilevato, sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento possa essere ricondotto in parte, con riferimento all'infrastruttura ferroviaria nazionale, alla materia di legislazione concorrente « grandi reti di trasporto » e in parte alla materia di competenza residuale delle regioni « trasporto ferroviario regionale e locale »;

sottolineato come la giurisprudenza della Corte costituzionale sia stata fin qui orientata ad ammettere l'intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni, sulla base del principio di sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le regioni e che la proposta di legge si inserisce nella disciplina recata dalla legge n. 128 del 2017, che già prevede, tra le altre cose, un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'individuazione delle ferrovie turistiche;

rilevato come entri inoltre in considerazione l'aspetto concernente la sicurezza ferroviaria riconducibile all'articolo

117, comma 2, lettera *h*), della Costituzione, «ordine pubblico e sicurezza», di competenza esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, l'opportunità di precisare, ferma restando la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) del nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 5 della legge n. 128 del 2017, a quali condizioni e con quali limiti i soggetti indicati alla lettera *c*) del medesimo comma 1-*bis* possano esercitare attività concernenti il servizio ferroviario turistico.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO V – ATTIVITÀ DELLE MAFIE DI ORIGINE STRANIERA SUL TERRITORIO ITALIANO, LORO RAPPORTI CON LE MAFIE AUTOCTONE, NONCHÈ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CRIMINALI	70
COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

COMITATO V – ATTIVITÀ DELLE MAFIE DI ORIGINE STRANIERA SUL TERRITORIO ITALIANO, LORO RAPPORTI CON LE MAFIE AUTOCTONE, NONCHÈ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CRIMINALI

*Martedì 2 aprile 2019. – Coordinatore
Andrea DARA.*

Il Comitato si è riunito dalle 11.35 alle 11.55.

COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME

*Martedì 2 aprile 2019. – Coordinatore
Giovanni ENDRIZZI.*

Il Comitato si è riunito dalle 12.40 alle 12.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 2 aprile 2019. – Presidenza del
presidente Nicola MORRA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.08 alle 13.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione	71
------------------------------------	----

*Martedì 2 aprile 2019. — Presidenza del
Presidente Sergio PUGLIA.*

La seduta comincia alle 11.50.

Sui lavori della Commissione

Il PRESIDENTE dà conto degli esiti della seduta del 26 marzo, nel corso della quale sono state consegnate due proposte: una prima relativa alla definizione di gruppi di lavoro per le attività dei commissari su specifici enti o insiemi degli stessi e una seconda relativa alla lista dei soggetti da audire nell'ambito delle indagini conoscitive che in ufficio di presidenza si è convenuto di realizzare.

Introduce quindi la lista dei soggetti da audire come integrata ad esito delle segnalazioni dei componenti della Commissione.

La senatrice BONFRISCO (L-SP-PSd'Az) interviene per chiedere chiarimenti sulle motivazioni alla base dell'inserimento di alcuni soggetti nella lista.

Il PRESIDENTE dà riscontro alle richieste di chiarimento e pone in votazione

la proposta relativa alle due indagini conoscitive.

La Commissione approva all'unanimità la proposta da sottoporre ai Presidenti di Camera e Senato.

Il PRESIDENTE passa quindi ad illustrare le modifiche apportate alla proposta di definizione dei gruppi di lavoro a seguito dei contatti intercorsi con alcuni componenti della Commissione.

L'onorevole TOPO (PD) richiede l'inserimento di un esponente del PD nel gruppo di lavoro che si occuperà degli enti previdenziali assistenziali pubblici.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd'Az) sottolinea che la definizione dei gruppi, pur operando una selezione mirata, potrà essere interpretata in modo flessibile.

Il PRESIDENTE, comunicando che le proposte formulate saranno oggetto di riflessione, rinvia la definizione dei gruppi di lavoro alla prossima seduta.

La seduta termina alle 12,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	72
Audizione del responsabile dell'area nazionale di Caritas italiana, Francesco Marsico	72

Martedì 2 aprile 2019. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 9.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del responsabile dell'area nazionale di Caritas italiana, Francesco Marsico.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del responsabile dell'area nazionale di Caritas italiana, Francesco Marsico accompagnato da Monica Tola, operatrice di Caritas italiana.

Francesco MARSICO, *responsabile dell'area nazionale di Caritas italiana*, e Monica TOLA, *operatrice di Caritas italiana*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Antonio DEL MONACO (M5S), Silvia BENEDETTI (Misto), la senatrice Paola NUGNES (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Francesco MARSICO, *responsabile dell'area nazionale di Caritas italiana*, e Monica TOLA, *operatrice di Caritas italiana*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	73
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito dell'esame delle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 26 maggio 2019	73
<i>ALLEGATO 1 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 2 aprile 2019)</i>	79
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti e subemendamenti presentati allo schema di delibera)</i>	88
Esame delle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, del 26 maggio 2019	77
<i>ALLEGATO 3 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 2 aprile 2019)</i>	90
Esame delle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Piemonte indette per il giorno 26 maggio 2019	77
<i>ALLEGATO 4 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 2 aprile 2019)</i>	99

Martedì 2 aprile 2019. — Presidenza del presidente BARACHINI.

La seduta comincia alle 21.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, verrà attivata la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso della presente seduta.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito dell'esame delle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica

e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 26 maggio 2019.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 27 marzo scorso è iniziato, con la relazione e la discussione generale, l'esame dello schema di delibera relativo alla disciplina in tema di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione in vista delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissate per il giorno 26 maggio 2019.

Comunica che alla scadenza del termine, fissato per venerdì alle ore 12, sono stati presentati 4 emendamenti al testo della delibera. (*Pubblicato in allegato*).

Informa altresì che, nella giornata odierna, in qualità di relatore, ha presentato l'emendamento 9.100 pubblicato in allegato, con un duplice obiettivo: da una parte, si conferma la proposta iniziale di prevedere, con modalità innovative, veri e propri confronti elettorali tra più rappresentanti nazionali di lista o altri candidati da essi delegati in modo da garantire un contraddittorio autentico tra le forze politiche in campo; dall'altra, anche per rassicurare coloro che in questa sede hanno paventato che con la delibera in esame la Commissione possa intromettersi ed interferire nella gestione di scelte editoriali che devono essere lasciate nella titolarità dei giornalisti, ha ritenuto di recepire l'indicazione secondo la quale le modalità di svolgimento e l'organizzazione dei confronti elettorali sono individuati dalla Rai, lasciando così la più ampia libertà organizzativa al servizio pubblico e alle testate e mantenendo nel contempo la filosofia del confronto e del contraddittorio che è il fulcro della proposta.

Informa, infine, che sono stati presentati all'emendamento 9.100 i subemendamenti 9.100/1, 9.100/2 e 9.100/3. (*Pubblicato in allegato*).

Interviene per illustrare gli emendamenti a propria firma il deputato MOLICONE (FDI).

La proposta 2.1 intende definire e ampliare l'elenco di tipologie di invitati alle trasmissioni televisive da sottoporre, in campagna elettorale, alle norme sulla *par condicio*: spesso, infatti, accade che ospiti pur non qualificabili formalmente come politici utilizzino il palcoscenico televisivo per inserirsi nella competizione elettorale. Preannuncia anche la presentazione di un quesito alla Rai in materia.

L'emendamento 7.1 ha natura tecnica e intende favorire l'ordinata presentazione di richieste di trasmissione di messaggi autogestiti da parte delle forze politiche.

Con il subemendamento 9.100/3, il proprio Gruppo intende, invece, rendere più efficaci, se non altro sul piano simbolico, le sanzioni per la violazione delle norme

sulla parità di accesso, attraverso la previsione di una sospensione della trasmissione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire in sede di illustrazione degli emendamenti, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase ed esprime, in qualità di relatore, i pareri sulle proposte presentate.

Sull'emendamento 2.1 si rimette alla Commissione.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 7.1.

Formula un parere favorevole sul subemendamento 9.100/1, a condizione che sia riformulato sostituendo la parola « quattro » con la parola « tre », ed esprime contestualmente parere favorevole sul subemendamento 9.100/2.

Sul subemendamento 9.100/3 formula un invito al ritiro.

Invita infine i presentatori a ritirare gli emendamenti 9.1 e 9.2, atteso che l'emendamento 9.100 del relatore ne assorbe sostanzialmente i contenuti.

Si apre un dibattito.

Il senatore DI NICOLA (M5S), precisando che il proprio Gruppo non è contrario allo svolgimento di confronti, come riportato infondatamente in questi giorni da alcuni organi di stampa, ribadisce la necessità di lasciare libertà alla Rai circa la definizione del formato e si dichiara perciò contrario al ritiro dell'emendamento 9.2.

Il senatore FARAONE (PD), ricordando come il Movimento 5 Stelle si sia ripetutamente sottratto al confronto televisivo, dissente circa l'asserita infondatezza delle notizie di stampa citate dal senatore Di Nicola e si associa alla richiesta del relatore di ritiro dell'emendamento 9.2.

Il deputato MULÈ (FI) ricorda come la regolamentazione degli spazi nella campagna elettorale sia assolutamente necessaria per porre un argine a una situazione di forte squilibrio, da lui già denunciata sulla base di dati dell'osservatorio di Pavia e ora confermata anche dall'Eurispes a proprio

avviso, una vera e propria dittatura informativa della maggioranza, in danno soprattutto di Forza Italia. Conclude evidenziando la necessità di svolgere i confronti.

Il deputato ANZALDI (PD) respinge ogni ipotesi di mistificazione, dal momento che le notizie riportate dalla stampa si basano sugli atti pubblicati e sulle dichiarazioni rese dalle parti politiche. Dà merito al Presidente nel tentativo di rendere più attraenti le tribune elettorali, anche se teme che non sarà coronato da successo. Quanto al rischio di ledere l'autonomia dei direttori di testata, ricorda che la par condicio si applica a un periodo di tempo molto limitato.

Il deputato FORNARO (LEU) esprime apprezzamento per lo sforzo svolto dal Presidente, in qualità di relatore, con l'emendamento 9.100, di cui condivide la finalità di rivitalizzazione di un formato in crisi, così come condivide la fissazione a tre del numero minimo di partecipanti al confronto, proposta oggetto del proprio subemendamento 9.100/2. Non comprende le ragioni della contrarietà del Movimento 5 Stelle al ritiro dell'emendamento 9.2, il cui contenuto è ricompreso nel citato emendamento del relatore.

Il senatore GASPARRI (FI-BP) ammette di non comprendere i termini della questione, dal momento che, con la delibera in esame, non si sta limitando la libertà di nessuno ma semplicemente ponendo delle regole nel rispetto della legge. Peraltro, denuncia una situazione complessiva, come dimostrato dai dati riportati dal deputato Mulè, in cui il pluralismo è sotto forte attacco e molti conduttori si vedono imporre dall'esterno la scaletta da seguire, cedendo anche in alcuni casi a queste indebite pressioni. Posto che quanto si sta stabilendo per la campagna elettorale dovrebbe essere la norma, ribadisce sia la necessità di una regolamentazione, sia la bontà della logica del confronto.

Il senatore PARAGONE (M5S) lamenta la mancata convocazione di un Ufficio di

Presidenza preliminarmente alla presentazione dello schema di delibera – anche per evitare che possano svolgersi trattative informali tra alcune forze politiche – e auspica che tale modalità operativa non si ripeta. Precisa che, a proprio avviso, regolamentare non significa definire nuovi format, la cui scrittura avrebbe preferito fosse lasciata alla Rai.

Il deputato CAPITANIO (Lega), notando incidentalmente come in passato la televisione pubblica sia stato oggetto di forme di occupazione ben più gravi di quelle che vengono lamentate oggi, acconsente alla riformulazione proposta dal relatore e presenta il subemendamento 9.100/2 (testo 2).

Il senatore AIROLA (M5S) nota come il riequilibrio delle presenze televisive andrebbe sì effettuato, ma in favore della propria parte politica: mentre Matteo Salvini totalizza infatti un 20 per cento e Silvio Berlusconi addirittura supera tale soglia sulle reti Mediaset, il Presidente del Consiglio e Luigi Di Maio raggiungono rispettivamente il 9 e il 6 per cento. Più che altro il problema è che le procedure per il ripristino della par condicio di cui all'articolo 4 del testo in esame si sono rivelate spesso inefficaci e intempestive rispetto al termine della campagna elettorale.

Chiede infine incidentalmente chiarimenti sulla posizione rispetto agli obblighi di par condicio di Bruno Vespa, che pur svolgendo un programma di informazione è inquadrato come consulente in ambito artistico, al fine di non applicare il limite alle retribuzioni. Estende analoghe considerazioni a Fabio Fazio.

Il PRESIDENTE ricorda che « Porta a Porta » rientra nella lista di trasmissioni che, come comunicato dalla Rai, nel corso della campagna elettorale sono poste sotto la responsabilità di testate giornalistiche, in questo caso il TG1.

Il senatore VERDUCCI (PD) ricorda il dovere di adottare una regolamentazione per la comunicazione politica, notando tra

l'altro come lo squilibrio a sfavore delle opposizioni abbia ormai superato la soglia di guardia: una circostanza rilevata dalla stessa Agcom. Auspica un voto unanime sul testo, in particolare per quanto riguarda il tema dei confronti, in un contesto in cui purtroppo alcune forze politiche impediscono agli stessi conduttori di promuovere il contraddittorio.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI) ritiene sia stato un errore non tenere preliminarmente un Ufficio di Presidenza, favorendo così un dibattito non particolarmente costruttivo in sede plenaria, e chiede perciò, per il futuro, di seguire tale modalità. Nel merito, la propria parte politica continuerà a enfatizzare il tema del rispetto del pluralismo.

Il PRESIDENTE, pur acconsentendo alla richiesta, per il futuro, di fare precedere l'adozione di provvedimenti in materia di par condicio da un Ufficio di Presidenza, si dichiara tuttavia stupito del fatto che, sebbene i membri della Commissione avessero ricevuto con ampio anticipo la bozza del testo, in sede di discussione generale, la scorsa settimana, non siano emersi i rilievi effettuati oggi.

Non comprende perciò le ragioni per le quali il Movimento 5 Stelle non intenda votare a favore dell'emendamento 9.100, che contiene quanto proposto dall'emendamento 9.2.

Il senatore FARAONE (PD) interviene per notare incidentalmente come il comportamento del Presidente sia stato assolutamente corretto e come il suo emendamento raccolga le modifiche proposte dalla maggioranza: ritiene perciò che il testo possa essere oggetto di un voto unanime. Non comprende, invece, l'atteggiamento del Gruppo del Movimento 5 Stelle, che invita ad esprimersi favorevolmente.

Anche il deputato FORNARO (LEU) non comprende i rilievi mossi nei riguardi del Presidente, non risultandogli peraltro precedenti recenti di adozione di delibere

sulla comunicazione politica preceduti da Uffici di Presidenza, ritenendo la plenaria la sede corretta, anche per rispetto ai colleghi che non fanno parte dell'Ufficio di Presidenza. Ricorda anche che l'unica modifica sostanziale rispetto al passato concerne l'articolo 9 sui confronti elettorali: il testo, trasmesso con il dovuto anticipo, non stravolge perciò l'impostazione consolidata.

Il senatore PARAGONE (M5S), pur dichiarandosi disponibile a votare la proposta sul confronto a tre, ribadisce di non voler sottrarre la definizione del formato all'autonomia delle testate.

Il senatore SCHIFANI (FI-BP), auspicando un voto unanime, ritiene che l'emendamento 9.2 preso da solo sia una delega in bianco alla Rai che sottrae competenze alla Commissione, con il rischio, peraltro, che le singole testate si regolino in maniera non omogenea tra di loro.

Il senatore DI NICOLA (M5S) ribadisce che il proprio emendamento, fatta salva la potestà di indirizzo della Commissione, riafferma il diritto della Rai di scegliere il formato delle proprie trasmissioni: in caso contrario, intravede rischi per la stessa democrazia e si stupisce di come il deputato Mulè, già direttore di giornale, possa sostenere una tale tesi.

La senatrice GALLONE (FI-BP) ricorda che le disposizioni che ci si appresta ad approvare valgono solo per la campagna elettorale: in tempi normali vigono i principi ricordati dal senatore Di Nicola e da lei condivisi.

Il deputato RUGGIERI (FI) evidenzia come il presidente e relatore abbia messo tutti nella condizione di votare a favore del provvedimento, che istituisce una modalità per recuperare gli spazi di confronto perduti altrove: con l'emendamento 9.100, peraltro, ha fatto proprio quanto proposto dal Movimento 5 Stelle con l'emendamento 9.2.

Su richiesta del senatore DI NICOLA (M5S), il PRESIDENTE acconsente a concedere una breve sospensione, al termine della quale avverte che si procederà immediatamente con le votazioni.

La seduta, sospesa alle 22.15, riprende alle 22.20.

Si passa al voto degli emendamenti.

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 2.1, che è respinto dalla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento 7.1.

Posti ai voti, i subemendamenti identici 9.100/1 (testo 2) e 9.100/2 sono approvati.

La Commissione respinge il subemendamento 9.100/3.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 9.100, come subemendato dagli identici 9.100/1 (testo 2) e 9.100/2, che è approvato.

Il deputato CAPITANIO ritira l'emendamento 9.1.

L'emendamento 9.2 è dichiarato assorbito dall'approvazione dell'emendamento del relatore 9.100.

Si passa alla votazione finale del provvedimento.

Constatato che nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE pone ai voti il testo, che è approvato all'unanimità.

Esame delle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, del 26 maggio 2019.

Il PRESIDENTE dà conto dello schema di delibera predisposto in vista

dell'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali, indette per il giorno 26 maggio 2019, già stato trasmesso ai componenti della Commissione, relativo alla disciplina in tema di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione.

Il testo è stato predisposto, considerata la prassi pregressa della Commissione e i precedenti di deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni.

Fa presente che, per quanto riguarda la Sardegna, regione a statuto speciale, non è ancora stato adottato il provvedimento di indizione delle elezioni comunali: il testo della delibera sarà integrato d'ufficio con i relativi estremi, non appena disponibili, e pubblicato completo sulla *Gazzetta ufficiale*.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, né di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti, si passa alla votazione finale del provvedimento.

Constatato che nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE pone ai voti il testo, che è approvato all'unanimità.

Esame delle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Piemonte indette per il giorno 26 maggio 2019.

Il PRESIDENTE dà conto dello schema di delibera predisposto in vista delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della regione Piemonte, indette per il giorno 26 maggio 2019, già trasmesso ai componenti della Commissione, relativo alla disciplina in

tema di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione.

Il testo è stato predisposto considerata la prassi pregressa della Commissione e i precedenti di deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, né di fissare un ter-

mine per la presentazione degli emendamenti, si passa alla votazione finale del provvedimento.

Constatato che nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE passa ai voti il testo, che è approvato all'unanimità.

La seduta termina alle 22.25.

ALLEGATO 1

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 26 maggio 2019 (Documento n. 5).

**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
NELLA SEDUTA DEL 2 APRILE 2019**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (di seguito Commissione):

premesso che con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019, sono stati indetti per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

visto

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (di seguito RAI), e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modifiche;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo unico dei servizi media audiovisivi e ra-

diofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

e) quanto alla disciplina dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modifiche;

f) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti d'interessi »

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI quanto segue:

Articolo 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti

ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, previste per il giorno 26 maggio 2019.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte del giorno di votazione relativo alla consultazione elettorale di cui al comma 1.

3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Articolo 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la programmazione radiotelevisiva della RAI avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3 della presente delibera;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, cor-

relati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. È indispensabile garantire, laddove il *format* della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica terza e puntuale di dati e informazioni emersi dal confronto. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere direttamente o indirettamente temi di attualità politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmis-

sioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

Articolo 3.

(Disciplina dei soggetti aventi diritto alle trasmissioni di comunicazione politica)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale come disciplinate nella presente delibera.

2. Nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale e quella del termine di presentazione delle candidature, alle trasmissioni di comunicazioni politica di cui al comma 1 è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I rappresentanti italiani al Parlamento Europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;

d) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti indivi-

duano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, alle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, è garantito l'accesso alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori; il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

4. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

5. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

6. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comuni-

cazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano un loro rappresentante.

7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

Articolo 4.

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o

hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra i diversi soggetti politici in competizione, che è tenuto a rendere pubbliche entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni parteci-

pano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni.

6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5.

(Illustrazione delle modalità di voto e di presentazione delle liste)

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette, anche nei suoi siti *web*, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli

adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedono.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di video sharing gratuiti.

Articolo 6.

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la RAI trasmette, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, evitando di norma la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non supe-

riore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2; i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e per il 30 per cento tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, in proporzione alla loro forza parlamentare.

3. Le tribune sono trasmesse di norma dalla sede della RAI di Roma.

4. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

5. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

6. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

7. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli

altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

8. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

9. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 14.

Articolo 7.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette sulle reti nazionali i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3;

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di ottimo ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della RAI entro i sette giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.

(Interviste dei rappresentanti nazionali di lista)

1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la RAI trasmette interviste della durata unitaria di cinque minuti. Le interviste, diffuse con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti, sono trasmesse tra le ore 22.30 e le ore 23.30, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la RAI trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d).

3. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la RAI trasmette un'intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 3.

4. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista RAI, prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

6. L'ordine di trasmissione delle interviste è determinato in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

7. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla presente delibera.

Articolo 9.

(Confronti elettorali dei rappresentanti nazionali di lista)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI tra-

smette, nelle ultime due settimane precedenti il voto e procedendo a ritroso dall'ultimo giorno di campagna elettorale, una serie di confronti elettorali riservati ad almeno tre rappresentanti nazionali di lista o altri candidati da essi delegati e dedicati all'analisi di tematiche incentrate sull'attualità politica in vista delle elezioni. Qualora nella stessa serata sia trasmesso più di un confronto, le trasmissioni devono essere consecutive; l'ordine di trasmissione dei confronti elettorali è determinato in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per primi i confronti elettorali dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

2. Ciascun confronto ha una durata di trenta minuti ed è trasmesso tra le ore 21 e le ore 23, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 8, in orari non coincidenti.

3. Le modalità di svolgimento e l'organizzazione dei confronti elettorali sono individuate dalla RAI, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. I confronti sono trasmessi di norma in diretta e sono organizzati in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati.

5. Ai confronti elettorali di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla presente delibera. Le modalità applicative sono definite ai sensi dell'articolo 13, comma 4.

Articolo 10.

(Programmi per l'accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale fino al termine di efficacia della presente delibera.

Articolo 11.

(Trasmissioni televideo per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 12.

(Trasmissioni televideo per i non vedenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Articolo 13.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto.

2. La RAI pubblica sul proprio sito *web* con frequenza quotidiana e con modalità

tali da renderli scaricabili, per i programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*:

a) i dati quantitativi del monitoraggio, fruiti dai soggetti di cui all'articolo 3, con evidenza dei tempi di parola, di notizia e di antenna;

b) i temi trattati, i soggetti politici invitati, con evidenza anche del genere;

c) l'ascolto di ciascun programma.

3. La RAI pubblica sul proprio sito *web* il venerdì con frequenza settimanale e con modalità tali da renderli scaricabili:

a) il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, e *b)* programmate la settimana successiva;

b) i dati quantitativi del monitoraggio, fruiti dai soggetti di cui all'articolo 3, con evidenza dei tempi di parola, di notizia e di antenna, in forma aggregata e in percentuale, per tutto il periodo elettorale, dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

4. Il presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 14.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)

1. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 26 maggio 2019 (Documento n. 5).

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI
ALLO SCHEMA DI DELIBERA**

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: « in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. È indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista, di un opinionista, di uno scrittore, di un autore televisivo, di un tecnico economico a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio ai principi del pluralismo, del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica terza e puntuale di dati e informazioni emersi dal confronto. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere direttamente o indirettamente temi di attualità politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche ».

2. 1. Mollicone.

ART. 7.

Al comma 4, lettera a) sostituire la parola « due » con la seguente: « sette »

7. 1. Mollicone.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole « almeno due » con le seguenti: « almeno quattro ».

9. 100/1. Capitano, Bergesio, Coin, Iezzi, Fusco, Pergreffi, Tiramani.

Al primo capoverso, sostituire le parole « almeno due » con le seguenti: « almeno tre ».

9. 100/1. (Testo 2) Capitano, Bergesio, Coin, Iezzi, Fusco, Pergreffi, Tiramani.

Al primo capoverso, sostituire la parola « due » con la seguente: « tre ».

9. 100/2. Fornaro.

Al secondo capoverso, sostituire le parole « nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2 » con le seguenti: « nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2 e, nel caso di inosservanza delle indicazioni della delibera e del rispetto dei vincoli di par

condicio, si procede con la sospensione della messa in onda del programma per una puntata qualora non fosse recuperata nelle due successive ».

9. 100/3. Mollicone.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole « a più rappresentanti nazionali di lista » con le seguenti: « ad almeno due rappresentanti nazionali di lista o altri candidati da essi delegati »;

sostituire il comma 3 con il seguente:

« Le modalità di svolgimento e l'organizzazione dei confronti elettorali sono individuate dalla Rai, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2 ».

9. 100. Il Relatore.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, sostituire le parole « a più rappresentanti nazionali di lista » con le seguenti: « ad un rappresentante di lista deciso da ogni singolo partito »;

al secondo periodo, sostituire la parola « crescente » con la seguente: « decrescente ».

9. 1. Capitanio, Bergesio, Fusco, Pergreffi, Coin, Iezzi, Tiramani.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« Le modalità di svolgimento e l'organizzazione dei confronti elettorali, di cui al comma 1, dovranno essere individuate dalla Rai e/o dalle sue testate giornalistiche. ».

9. 2. Di Nicola, Gaudiano, Paragone, Ricciardi, Mantovani, L'Abbate, Paxia, Airolo, De Giorgi, Giordano, Flati, Di Lauro.

ALLEGATO 3

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, del 26 maggio 2019 (Documento n. 6).

**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
NELLA SEDUTA DEL 2 APRILE 2019**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessi che con decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2019 sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 9 giugno 2019;

con decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 20 del 22 marzo 2019, sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale in cinque comuni della provincia di Trento e in due comuni della provincia di Bolzano e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco;

con decreto n. 842/AAL del 26 marzo 2019 l'assessore regionale alle autonomie locali, sicurezza, immigrazione, politiche comunitarie e corregionali all'estero della Regione Friuli-Venezia Giulia ha fissato per il giorno 26 maggio 2019 la data per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 9 giugno 2019;

con decreto del presidente della Regione autonoma della Sardegna n. ...del..., si è provveduto a fissare per il giorno ...,

con eventuale turno di ballottaggio al ..., la data delle elezioni comunali della regione autonoma della Sardegna;

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI; gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in

materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni »;

e) il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il « Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali »;

f) la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante « Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali »;

g) la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante « Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale »;

h) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il « Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali »;

i) il decreto del Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L., recante il « Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013 »;

j) la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante « Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 »;

k) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la « Legge elettorale regionale » e successive modifiche e integrazioni;

l) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante « Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 »;

m) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante « Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 »;

n) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante « Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale »;

o) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante « Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995 »;

p) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante « Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali »;

q) lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

r) la legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante « Indizione delle elezioni comunali e provinciali »;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attua-

zione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa, e si applicano negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente tornata elettorale di cui all'articolo 2, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia.

Articolo 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in comuni che siano capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera.

Articolo 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma, nelle regioni

interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;

b) alle liste o alle coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera *a)*, le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata pre-

senza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 4.

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori

responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in

assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di

presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito web, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video sharing gratuiti.

Articolo 6.

(Tribune elettorali)

1. La RAI organizza e trasmette sulle reti regionali, nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di

durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 9.

5. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono

conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

Articolo 7.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la RAI trasmette, nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Com-

missione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate dalle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se proveniente da una coalizione, dal candidato a sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nelle sedi regionali.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera *a*), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione dell'Accesso regionale è sospesa a decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Articolo 9.

(Trasmissioni televideo per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 10.

(Trasmissioni per i non vedenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Articolo 11.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 12.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)

1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su

base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi

della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 4

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Piemonte indette per il giorno 26 maggio 2019 (Documento n. 7).

**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
NELLA SEDUTA DEL 2 APRILE 2019**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Premesso che con decreti del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 25 e n. 26 del 30 marzo 2019, sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Piemonte;

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo 1, comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la RAI, nonché gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

d) la legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1 recante: « Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni »

e) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale »;

f) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante « Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario »;

g) la legge regionale del Piemonte 4 marzo 2005, n. 1, recante lo Statuto della Regione Piemonte;

h) la legge regionale statutaria del Piemonte 28 maggio 2013, n. 5, recante « Modifiche agli articoli 21, 24 e 45 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 »;

i) la legge regionale del Piemonte 29 luglio 2009, n. 21, recante « Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali »;

vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni

in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni »;

vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante « Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione »;

vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi »;

visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1520 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'articolo 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

visto l'articolo 10, commi 1 e 2, lettera j), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante « Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 »;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'im-

parzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Piemonte, indetta per il giorno 26 maggio 2019, e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nella sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

Articolo 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nella regione interessata ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

Articolo 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella regione

Piemonte trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di Presidente della Regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a

operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'art. 2, comma 1, lettera c).

Articolo 4.

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chia-

ramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5.

(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste)

1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la

data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

Articolo 6.

(Tribune elettorali)

1. La RAI organizza e trasmette nella regione interessata dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalla sede regionale della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate

nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 13.

Articolo 7.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Giunta regionale;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strut-

ture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.

(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione Piemonte.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a quaranta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non

dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Articolo 9.

(Confronti tra candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Articolo 10.

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella regione interessata dalla consultazione elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Articolo 11.

(Trasmissione televideo per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 12.

(Trasmissione per i non vedenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Articolo 13.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calen-

dario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 14.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)

1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale

della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti dell'ISTAT nell'ambito dell'esame della Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2019 (Doc. LIX, n. 1)	3
Audizione informale di rappresentanti dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) nell'ambito dell'esame della Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2019 (Doc. LIX, n. 1)	3
Audizione informale di rappresentanti della Svimez nell'ambito dell'esame della Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2019 (Doc. LIX, n. 1)	3
Audizione informale del Capo della Direzione I Analisi Economico-Finanziaria del Dipartimento del Tesoro, Riccardo Barbieri Hermitte, nell'ambito dell'esame della Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2019 (Doc. LIX, n. 1)	3

COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14^a Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	4
Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Maurizio Massari, sullo stato dei negoziati sui principali <i>dossier</i> europei di interesse dell'Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

SEDE REFERENTE:

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	6
<i>ALLEGATO (Proposta emendativa approvata)</i>	9

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di RETE ONU, dell'Associazione ViviBalon, di Astelav s.r.l. e di Mercatopoli, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 56 Vignaroli, C. 978 Braga, C. 1065 Vignaroli e C. 1224 Muroni recanti Disposizioni per la disciplina e la promozione dell'attività di compravendita di beni usati, istituzione del Consorzio nazionale del riuso, nonché disposizioni per la formazione degli operatori del settore	10
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Emendamenti C. 1455-A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	11
Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. Emendamenti C. 491-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	12
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959. C. 1538 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	19
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive. C. 1638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	20
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati. C. 1681 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	21

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Esame emendamenti C. 1455 ed abb./A	22
AVVERTENZA	22

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione del Commissario Generale della <i>United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East</i> (UNRWA), Peter Pierre Krähenbühl (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	23

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2019, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici. Atto n. 75 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	24
ALLEGATO (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	26

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1455-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	27
--	----

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	28
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	32
Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate dalla rete ferroviaria nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza. Nuovo testo C. 1615 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	30
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (<i>Medium Altitude Long Endurance</i>) e potenziamento delle capacità di <i>Intelligence, Surveillance and Reconnaissance</i> della Difesa. Atto n. 2 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	31
VI Finanze	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
VII Cultura, scienza e istruzione	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti della Confederazione delle associazioni provinciali dei diplomati ISEF (CAPDI) e del Comitato Italiano Scienze Motorie (CISM), nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1603- <i>bis</i> Governo, recante: Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione	35
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	36
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	36
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	43
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018. C. 1681 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 1638 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
SEDE REFERENTE:	
Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione. C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia e Petizione n. 111. (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbina-mento della proposta di legge C. 1696 – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	41
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.	

Audizione del Consorzio Autonomo Riciclo Plastica Italia (CARPI) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	45
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione del prof. Domenico Talia e del prof. Riccardo Zecchina (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	46
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate dalla rete ferroviaria nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza. Nuovo testo C. 1615 Marino (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*)

47

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	49
---	----

Audizione di Luca Benci, giurista esperto in diritto sanitario (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	50
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. Emendamenti C. 491-A Massimo Enrico Baroni

50

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (*Esame e rinvio*)

51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
---	----

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione Agricoltura, Silvicoltura, Industria Alimentare e Servizi Specifici della Camera dei Deputati del Parlamento di Romania

60

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1718 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province	60
---	----

Audizione del direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dottor Gabriele Papa Pagliardini	60
--	----

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti	60
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. Nuovo testo C. 1433 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	61
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere favorevole)</i>	67
Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate dalla rete ferroviaria nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza. Nuovo testo C. 1615 (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	65
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)</i>	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	73
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito dell'esame delle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 26 maggio 2019	73
<i>ALLEGATO 1 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 2 aprile 2019)</i>	79
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti e subemendamenti presentati allo schema di delibera)</i>	88
Esame delle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, del 26 maggio 2019	77
<i>ALLEGATO 3 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 2 aprile 2019)</i>	90
Esame delle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Piemonte indette per il giorno 26 maggio 2019	77
<i>ALLEGATO 4 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 2 aprile 2019)</i>	99

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO V – ATTIVITÀ DELLE MAFIE DI ORIGINE STRANIERA SUL TERRITORIO ITALIANO, LORO RAPPORTI CON LE MAFIE AUTOCTONE, NONCHÈ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CRIMINALI	70
COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sui lavori della Commissione	71
------------------------------------	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Sulla pubblicità dei lavori	72
Audizione del responsabile dell'area nazionale di Caritas italiana, Francesco Marsico	72

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0054290